SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

680ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1963

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 31723

DISEGNI DI LEGGE:

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 31725

Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti 31723

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 31724

Presentazione di relazione 31725

Reiezione da parte di Commissione permanente 31726

Trasmissione 31723, 31768

« Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 » (**2247**-*Urgenza*) (Seguito della discussione):

ALBERTI, *relatore* . . . . . 31730 e *passim*
BATTAGLIA 31747, 31756, 31768
* CARELLI . . . . . *Pag.* 31733 e *passim*
D'ALBORA 31741, 31766
FRANZA 31733, 31753, 31758, 31761
GATTO 31743, 31744
GIANQUINTO 31748, 31761
INDELLI 31731, 31741
JERVOLINO, *Ministro della sanità* 31726 e *passim*
LORENZI 31732
MACAGGI 31733, 31752
MANCINO 31751
MINIO 31748
MONNI 31746, 31760, 31761
OLIVA 31763, 31764
PASQUALICCHIO . . . . . 31732 e *passim*
RODA 31766
TESSITORI . . . . . 31745 e *passim*

INTERROGAZIONI:

Annunzio 31768

N. B. — *L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

C A R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Crespellani per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge: « Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (1155-B), d'iniziativa dei deputati Colitto, Ermini e De Maria (*Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia » (2461).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Aggregazione dei tribunali di Locri e di Palmi alla Sezione staccata della Corte di appello di Reggio Calabria » (2439), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifica dell'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, " Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine " » (2425), d'iniziativa dei senatori Gelmini ed altri, previo parere della 9ª Commissione;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1962, n. 1351, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1962-63 » (2433);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1962, numero 1635, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1962-63 » (2434);

« Garanzia dello Stato sui mutui contratti dagli Ordinari diocesani per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco » (2442), d'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri, previ pareri della 1ª e della 7ª Commissione;

« Tributi speciali per i servizi resi dal personale del Ministero della sanità e modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, numero 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato » (2455), di iniziativa dei deputati Cengarle ed altri, previo parere della 11ª Commissione.

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Concessione del contributo al Comitato per la celebrazione del IV centenario del Concilio di Trento » (2435), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri, previo parere della 5ª Commissione;

« Modificazione all'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado » (2448), d'iniziativa dei senatori Moneti ed altri;

« Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica » (2450), d'iniziativa dei deputati Franceschini ed altri, previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano con inclusione della linea nella rete statale » (2250-*B*), previo parere della 5ª Commissione;

« Modifiche agli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (2451), d'iniziativa dei deputati De Pasquale; Dante ed altri; Nannuzzi ed altri;

« Modifiche alla legge 5 gennaio 1956, numero 524, e ulteriore contributo statale per il completamento degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e di Venezia-Marco Polo » (2453), d'iniziativa del deputato Gioia, previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifica della legge 11 marzo 1958, numero 208, concernente l'indennità di carica e il rimborso di spese agli amministratori comunali e provinciali » (2454), d'iniziativa dei deputati Nanni Rino ed altri; Armaroli ed altri e Breganze ed altri, previo parere della 5ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Norme modificative ed integrative delle leggi 19 luglio 1962, n. 959, e 12 agosto 1962, n. 1289 e n. 1290, concernenti la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria e di quella del tesoro » (2440), di iniziativa del senatore Piola, previo parere della 1ª Commissione;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Istituzione di cattedre di ruolo di lingua e letteratura straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici per geometri, negli istituti tecnici agrari, industriali, e, limitatamente alla prima lingua, negli istituti tecnici a indirizzo commerciale e mercantile » (2444), d'iniziativa dei senatori Caleffi ed altri, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), il senatore Valsecchi ha presentato la relazione sul disegno di legge:

« Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni » (2405).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta pomeridiana di ieri, la 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Integrazione all'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270, contenente norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939 » (313).

Comunico inoltre che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo » (2413), d'iniziativa dei deputati Resta e Brusasca;

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Rimborso al comune di Firenze per l'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Università europea » (1825);

« Istituzione di un ruolo di esperti per la documentazione diplomatica presso il Ministero degli affari esteri » (2257), d'iniziativa dei deputati Badini Confalonieri e Martino Gaetano;

« Assegni di sede per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento (R.S.T.E.) del Ministero degli affari esteri » (2404);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Contributo straordinario a favore dello Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (Is. M.E.O.) » (2446);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza » (2152);

« Disposizione in deroga all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (2437), d'iniziativa del deputato Carcaterra;

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Abrogazione della legge 28 maggio 1942, n. 705, concernente l'esercizio e la manutenzione dei diversivi delle acque alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza » (2096-B) d'iniziativa dei senatori Conti ed altri;

« Assicurazione sugli infortuni e malattie dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere » (2335), d'iniziativa dei deputati Sinesio e Scalia;

« Modifiche all'articolo 119 del Codice della navigazione e all'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice medesimo » (2353), d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri;

« Concessione di un contributo straordinario e di contributi annui a carico dello Stato

a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare » (2386);

« Integrazioni e modifiche alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (2414), d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo ed altri;

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto » (2415);

« Norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina » (2420), d'iniziativa del deputato Berry;

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Modificazione alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive » (2134), d'iniziativa del senatore Granzotto Basso;

« Modifica dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere » (2419), d'iniziativa dei deputati Tognoni ed altri e del deputato Bucciarelli Ducci;

« Modifiche alla legge 31 marzo 1956, numero 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private » (2421), d'iniziativa dei deputati Storti ed altri. (*Con l'approvazione di tale disegno di legge resta assorbito il disegno di legge*: « Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private » (568), d'iniziativa del senatore Genco);

« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti » (2424), d'iniziativa dei deputati Pella ed altri;

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Norme per il riconoscimento dei titoli di dentisti conseguiti in Austria e in Germania da coloro che riacquistano o hanno riacquistato la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione dei medesimi all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria » (148), d'iniziativa dei senatori Tinzl e Sand.

Annunzio di reiezione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che la 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità) non ha approvato il disegno di legge:

« Ricostituzione della Società di pubblica assistenza e mutuo soccorso " Croce Bianca " con sede in Imperia-Porto Maurizio » (2334), d'iniziativa dei deputati Amadeo Aldo e Ferrari Giovanni.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 » (2247-*Urgenza*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 ».

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della sanità.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Signor Presidente, onorevoli senatori, prima di rispondere ai diversi interventi e precisare le innovazioni che sono state apportate alla

legge 30 aprile 1962, n. 283, sento il dovere di ringraziare quanti — col consiglio, con le serene e obiettive critiche — hanno contribuito a perfezionare il disegno di legge da me presentato al Senato il 19 ottobre 1962.

Ringrazio il Presidente della Commissione, senatore Lorenzi, i commissari, gli onorevoli senatori intervenuti in quest'Aula. Una particolare riconoscenza io devo al senatore Alberti per la pregevole ed esauriente relazione scritta e per i chiarimenti abbondanti e molto precisi — che io condivido — dati ieri nel rispondere ai vari senatori intervenuti in quest'Aula.

Mi sia consentito esprimere il mio vivo compiacimento perchè questo provvedimento — nonostante qualche rilievo, del resto non contrastante con l'impostazione data al disegno di legge — ha avuto consensi da tutti i settori del Senato.

La finalità comune che tutti noi vogliamo raggiungere è che produttori e commercianti rispettino pienamente e sempre le leggi che disciplinano le sostanze alimentari e le bevande.

I cittadini italiani devono avere la certezza che i cibi e le bevande, di cui si alimentano, non solo non siano nocivi alla salute ma siano anche idonei alla nutrizione. Solo allora cesserà questa specie di psicosi che è stata determinata da fatti clamorosi e che non ho difficoltà a definire criminali.

Ho il dovere di precisare due cose importantissime. In primo luogo: il numero degli industriali e commercianti che rispettano le leggi e non attentano alla salute del popolo italiano è di gran lunga superiore a quello che si afferma.

La grande maggioranza dei produttori italiani non solo non ha dato motivo a censura — e per questo merita il compiacimento e il plauso del Governo e del Parlamento — ma ha compiuto ogni sforzo per continuare ad avere la fiducia sui mercati internazionali. Così operando, mantiene ancora oggi alto il prestigio del nostro Paese oltre i confini.

Seconda osservazione: il numero di quelli che contravvengono alle leggi che disciplinano igienicamente la produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, è notevolmente diminuito. Il Ministero della sanità è sempre vigile, attento, pronto a reprimere la violazione delle leggi esistenti. I provvedimenti repressivi adottati finora, che si sono anche concretati nell'arresto dei colpevoli, sono stati salutari. Credo necessario assicurare il Parlamento ed il popolo italiano che il Ministero della sanità continuerà ad essere sempre vigile per colpire duramente coloro che, per avida cupidigia di illeciti guadagni, non si fanno scrupolo di ricorrere alla frode tossica o comunque di grave danno alla salute dei cittadini.

Il Ministero della sanità, è opportuno lo sappiano coloro che hanno ancora la tentazione di violare le leggi in materia, si avvale, oltre che degli organi periferici, anche della collaborazione dei carabinieri, della polizia, della guardia di finanza.

Sono state istituite reti di informazione tali che non è facile sfuggire alla repressione dei reati, con tutte le gravi conseguenze relative.

Mi è gradita l'occasione per rivolgere, anche a nome del Parlamento, il mio ringraziamento più vivo a tutti coloro che collaborano, energicamente e continuamente, a questa doverosa attività di vigilanza per la tutela della salute del popolo italiano.

Onorevoli senatori, le innovazioni apportate, con il disegno di legge che si discute, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, possono così riassumersi. Primo: collegamento tra le autorità sanitarie, gli istituti incaricati per la vigilanza e la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli organi verbalizzanti dell'Amministrazione finanziaria competenti per territorio. Questo collegamento, che si concreta con la comunicazione reciproca delle denunce corredate dai relativi certificati di analisi, può considerarsi quello che un giornale della sera in Roma definì, nell'ottobre del 1962 il « *bollettino dei frodatori* ». Coloro che violano le leggi in materia devono essere conosciuti da tutti gli organi dello Stato e dal popolo italiano. Pertanto presenterò il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 4 di questo disegno di legge: « La condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel ter-

zo comma dell'articolo 36 del Codice penale ».

A L B E R T I , *relatore.* D'accordo.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità.* Seconda innovazione, che è di notevole rilievo: la legge vigente autorizza il medico o il veterinario provinciale a chiudere lo stabilimento o l'esercizio per un reato commesso nella produzione o nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (articolo 15 della legge vigente 30 aprile 1962, n. 283). Per evitare che da tale grave provvedimento derivi danno per i lavoratori di quegli stabilimenti industriali o esercizi commerciali, ho proposto la sospensione del provvedimento di chiusura, con la nomina di un Commissario per l'osservanza della disciplina igienico-sanitaria relativa alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Il Commissario, per il quale il compenso stabilito dalle autorità sanitarie sarà a carico del titolare dello stabilimento o dell'esercizio, cesserà dalle sue mansioni allo scadere del termine stabilito con il provvedimento di chiusura.

Terza innovazione importante è l'istituzione degli ispettori sanitari che vigileranno sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, allo scopo non solo di reprimere ma di prevenire — il che è molto più importante — le infrazioni alla legge 30 aprile 1962. Gli ispettori sanitari possono accertare e ispezionare in qualsiasi momento la produzione, dalla preparazione al termine della stessa, in modo da garantire nella forma più rigorosa che le leggi in vigore siano osservate nella loro interezza.

La quarta innovazione, che è stata accolta con il massimo favore dalla Commissione competente e che spero sarà accolta con ugual favore dal Senato, riguarda il potenziamento e l'aggiornamento delle attrezzature tecniche dei laboratori di igiene e profilassi nelle Provincie. A tale scopo il Ministero della sanità concederà adeguati contributi alle Amministrazioni provinciali, alle quali saranno pure devoluti i proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

La quinta innovazione di massimo rilievo, che vivamente è stata sollecitata da tutti i parlamentari, riguarda l'unificazione nel Ministero della sanità di tutti i servizi e di tutti gli istituti, centrali e periferici, attinenti alla vigilanza igienica e al controllo delle sostanze alimentari e delle bevande; ciò allo scopo di rendere più efficienti e più rapidi la vigilanza e il controllo anzidetti.

Credo necessario a questo punto — prima di concludere — dare, sia pure brevemente, delle risposte ai diversi interventi.

Al senatore Pasqualicchio, che ritiene non efficace neppure il disegno di legge in parola, desidero assicurare che i risultati avuti con la legge 30 aprile 1962 sono stati soddisfacenti. Date le innovazioni apportate a quella legge e l'organizzazione dei servizi di cui ho fatto parola, tutto lascia ritenere che nell'avvenire i risultati saranno ancora più soddisfacenti.

Il senatore Romano Antonio vorrebbe aumentare il minimo delle pene e ridurre il massimo, dato che il magistrato — di fronte alla irrogazione di pene gravissime — si attiene quasi sempre all'applicazione del minimo della pena. Il disegno di legge, da me predisposto, aveva elevato il minimo delle pene; la Commissione competente ha creduto di adottare diverso avviso. Lo stesso senatore Romano invoca il testo unico delle leggi di repressione delle frodi alimentari. Sono pienamente d'accordo con il senatore Romano: è una necessità non soltanto per il magistrato che deve giudicare ma anche per gli organi periferici del Ministero della sanità che debbono applicare con sicurezza, precisione e senza errori le diverse leggi vigenti. Comunque allo stato può considerarsi quasi testo unico la legge 30 aprile 1962, n. 283, che disciplina la delicata materia delle sostanze alimentari e delle bevande.

Al senatore Gatto desidero rinnovare la mia riconoscenza per il contributo notevole che ha dato in Commissione e in Aula al perfezionamento di questo disegno di legge. I suoi suggerimenti, molto apprezzati da me, sono stati tenuti nella migliore considerazione.

Il senatore Carelli vuole includere tra i titoli di laurea richiesti per il concorso di ispettore sanitario anche quello della laurea in scienze agrarie. Non sono contrario. Nell'ipotesi che l'Assemblea accoglierà la proposta, suggerirei di includere tra detti titoli anche la laurea in merceologia.

Il senatore Carelli suggerisce altresì di utilizzare anche gli aiuti del Ministero dell'agricoltura. Le norme da me ricordate, contenute negli articoli 10 e 21 del disegno di legge in esame, rendono concreta la proposta del senatore Carelli.

Il senatore Monni mi ha rivolto parecchie domande: rispondo a quelle che mi sembrano più urgenti.

Io gli devo anzitutto particolare riconoscenza per le parole di plauso, che ha avuto la bontà di rivolgere alla mia persona per l'opera solerte che doverosamente svolgo in questo campo così delicato: esse sono di conforto e di sprone a continuare in un'attività severa ma necessaria.

Terrò presente, senatore Monni, la sua richiesta per quanto riguarda la pubblicità a mezzo della televisione, informandone il Ministro competente.

Per quanto riguarda i tristi episodi verificatisi a Cagliari, credo doveroso dare delle informazioni al Senato.

Il 18 del corrente mese il medico provinciale di Cagliari comunicava a mezzo di telefono che nell'asilo « Carlo Felice » di quella città, il giorno 17 gennaio, si era verificato un episodio di intossicazione alimentare interessante ben 31 bambini sui 70 che avevano consumato il pasto di mezzogiorno costituito da minestra a base di verdura e pasta e, come pietanza, da carne in scatola.

I primi disturbi, caratterizzati da dolori addominali e vomito, erano insorti circa due ore dopo l'ingestione di detti alimenti. I 31 bambini furono prontamente ricoverati: 19 nella Clinica pediatrica dell'Università e gli altri 12 presso il Servizio pediatrico dell'ospedale civile.

In data 22 gennaio risultarono 19 bambini già dimessi per guarigione; gli altri 12 sono ancora trattenuti per pura misura prudenziale.

Non appena informato dell'episodio, il medico provinciale, assistito dai direttori dei reparti chimico e batteriologico del locale laboratorio, ha provveduto ad eseguire una minuziosa inchiesta, che non è stata ancora condotta a termine per quanto riguarda gli accertamenti di laboratorio. Da detta inchiesta è risultato che l'alimento sul quale, per ovvie ragioni, si era soffermata l'attenzione degli inquirenti — la carne in scatola, senatore Alberti — era stato fornito dagli Aiuti internazionali che peraltro l'avevano acquistato da due ditte produttrici, la « Star » e l'« Acslal », con sede a Milano.

Da informazioni assunte presso gli Aiuti internazionali risulta che le partite di carne in scatola, di un chilogrammo circa, e fornite dalle su nominate ditte, erano state acquistate con le consuete cautele e con il consueto controllo da parte di collaudatori ufficiali iscritti negli elenchi della Federconsorzi e che accertamenti di laboratorio erano stati eseguiti su campioni prelevati dalle due partite dal Laboratorio provinciale di Milano.

I primi accertamenti di laboratorio eseguiti sul residuo di una delle tre scatole di carne utilizzate per la confezione della pietanza consumata dai bambini, nonchè sulle scatole integre reperite nella dispensa, hanno dato fin qui esito negativo. Ricerche di laboratorio sono state iniziate sui residui di altri alimenti consumati dai bambini, nonchè su campioni di vomiti e di feci, ma di esse non ancora conosco il risultato.

Naturalmente ho fatto mettere sotto sequestro cautelativo tutto il quantitativo di scatole di carne reperite presso l'asilo, ed ho fatto provvedere al fermo cautelativo delle partite di carne in scatola assegnate dagli Aiuti internazionali agli istituti assistenziali dell'Isola.

Maggiori notizie circa i provvedimenti di polizia non posso dare al Senato perchè — nonostante il mio personale interessamento — i telefoni stamane non funzionavano e non ho potuto quindi mettermi in diretto rapporto col medico provinciale di Cagliari.

Onorevoli senatori, il presente dibattito mi offre l'occasione di comunicare al Senato che il giorno 9 del corrente mese ho firmato i tre decreti ministeriali in ottemperanza agli ar-

ticoli 10, 11 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il primo decreto contiene l'elenco delle materie coloranti che possono essere impiegate nella colorazione delle sostanze, della carne, degli imballaggi destinati a involgere le sostanze stesse, nonchè degli oggetti d'uso personale e domestico, con la determinazione e le caratteristiche fisico-chimiche dei requisiti di purezza, dei metodi di dosaggio negli alimenti, dei casi di impiego, delle modalità d'uso; e ciò in conformità all'articolo 10 della più volte richiamata legge 30 aprile 1962.

Il secondo decreto contiene la pubblicazione degli additivi chimici consentiti nella preparazione e conservazione delle sostanze alimentari, con la specificazione delle caratteristiche fisico-chimiche dei metodi di dosaggio per gli alimenti, dei casi di impiego e delle dosi massime di uso, in conformità all'articolo 22 della medesima legge.

Con il terzo decreto vengono stabilite le condizioni, le limitazioni e le tolleranze di impiego delle sostanze che possono essere cedute dagli imballaggi e dagli apparecchi di prodotti alimentari o dai contenitori alle sostanze d'uso personale e igienico che possono essere assorbite dalla cute o dalle mucose; e ciò in conformità all'articolo 11 della legge 30 aprile 1962.

Tali decreti, onorevoli senatori, sono stati preparati dopo aver sentito, su ogni singola voce, il Consiglio superiore di sanità e tenendo presenti la legislazione internazionale in materia, le direttive elaborate dalla Commissione europea del mercato europeo comune, le raccomandazioni di organi internazionali; quali il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la F.A.O.

Nel dare questo doveroso annuncio al Senato, mi è caro manifestare da questo ramo del Parlamento la mia riconoscenza alle numerose personalità del mondo scientifico, ai funzionari del Ministero della sanità e dello Istituto superiore di sanità, che per oltre sei mesi hanno lavorato silenziosamente ma intensamente sotto la guida intelligente, paziente e appassionata del direttore generale, professor Saladino Cramarossa, che molte volte è rimasto al Ministero fino ad ora inoltrata della notte.

Onorevoli senatori, mi piace concludere questo mio breve discorso riaffermando quanto ho altre volte avuto occasione di dire in pubblico. Il rispetto delle leggi che disciplinano le sostanze alimentari e le bevande è imposto non solo da norme giuridiche ma, soprattutto, da norme religiose e morali. Perciò io faccio appello alla coscienza di quei produttori e commercianti che — per amore di illeciti guadagni — non si fanno scrupolo di usare sostanze non permesse e talvolta gravemente nocive della salute. Devo ricordare che il precetto del Decalogo, « Non uccidere », deve essere osservato anche in questi casi.

L'approvazione di questo disegno di legge, che io invoco con molto calore, darà serenità alle singole persone che fanno uso delle sostanze alimentari; ristabilirà la tranquillità in tante famiglie dove la scelta e l'uso dei cibi suscitano spesso notevoli discordie, ristabilirà l'ordine nella comunità nazionale, nella quale certa stampa tante volte — per un eccesso di zelo, anche senza volerlo — determina un grave perturbamento; consentirà che sia mantenuto il prestigio dell'industria italiana all'estero; faciliterà gli scambi internazionali; assicurerà il lavoro necessario a numerose unità, che sono destinate alla produzione delle sostanze alimentari e delle bevande.

Voglia Iddio che queste finalità, da tutti noi desiderate, diventino una realtà oggi, domani, sempre, per la tutela della salute di tutti gli italiani e per le maggiori fortune del nostro Paese! (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sugli ordini del giorno. Il primo ordine del giorno è quello dei senatori Indelli e D'Albora.

A L B E R T I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Non essendo di competenza del Ministro della sanità, lo trasmetterò al competente Ministro dell'agricoltura.

I N D E L L I . La ringrazio.

P R E S I D E N T E . Segue il secondo ordine del giorno dei senatori Indelli e D'Albora.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. La disciplina delle saldature con piombo dei recipienti destinati a contenere sostanze alimentari è già prevista dalla legge 30 aprile 1962 ed è perfezionata da questo disegno di legge. Accolgo pertanto l'ordine del giorno, che è conforme ad una norma già codificata.

I N D E L L I . Ringrazio.

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno della Commissione.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Accolgo l'ordine del giorno incondizionatamente.

A L B E R T I , *relatore*. Ringrazio l'onorevole Ministro. La prego, signor Presidente, di mettere ai voti l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'ordine del giorno della Commissione.

G E N C O , *Segretario*:

« Il Senato,

considerata la complessità dei compiti che si profilano ai poteri pubblici in argomento di controllo della genuinità dei prodotti alimentari, della razionalizzazione dei tipi di produzione, della coordinazione delle leggi e regolamenti in materia anche per affrontare nel migliore modo la concorrenza internazionale,

invita il Governo a promuovere la formazione, come si è fatto in altri campi della legislazione (ad esempio, per la scuola), di una commissione mista di tecnici e di parlamentari intesa a suggerire gli aggiornamenti opportuni per la maggiore ampiezza e applicabilità di tutte le norme dirette a eliminare le cause di permanente preoccupazione dell'opinione pubblica ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denunce all'Autorità giudiziaria ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Pasqualicchio, Lombardi, Sacchetti, Busoni, Roasio, Luca De Luca e Simonucci hanno presentato un emendamento tendente ad inserire dopo la parola « frode », l'altra « alimentare ».

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. La Commissione non ha accolto il testo formulato dal Ministro per l'articolo 1, cioè la proposta di sostituire gli ultimi due commi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, numero 283. Io non insisto sulla detta proposta e accetto il testo della Commissione. Desidero, però, fare un unico rilievo: nei due ultimi commi citati si prevede il diritto dell'interessato di chiedere la revisione delle analisi, che è di competenza dell'Istituto superiore di sanità. Nella legge 30 aprile 1962 si concedono sei mesi di tempo all'Istituto superiore di sanità per tale revisione. Mi sembra che questo termine sia troppo lungo. Scopo della legge è quello di reprimere subito gli abusi e di provocare condanne immedia-

te: il che avrà una influenza notevole su coloro, che non sanno rassegnarsi a rispettare la legge. Io pertanto propongo di ridurre detto termine da sei a due mesi, che sono più che sufficienti per la revisione dell'analisi.

P R E S I D E N T E . Comunico che il Governo ha proposto che l'articolo 1 sia così formulato:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dai seguenti:

« Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno entro quindici giorni le denuncie all'Autorità giudiziaria.

Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denuncie all'Autorità giudiziaria ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato dai senatori Pasqualicchio ed altri e sull'emendamento presentato dal Governo.

A L B E R T I , *relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Ministro, mentre si dichiara contraria all'emendamento dei senatori Pasqualicchio ed altri in quanto il testo dell'articolo è già chiaro di per sè.

P A S Q U A L I C C H I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A S Q U A L I C C H I O . Il testo proposto dalla Commissione è improprio perchè parla di « frode tossica » e l'aggettivo sembra indicare che la materia in cui avviene la frode sia quella dei tossici. Invece quando noi parliamo di frode alimentare intendiamo significare che la materia in cui avviene la frode è quella alimentare. Chiarisco: se parliamo di frode tossica, significhiamo che la frode avviene nel commercio dei tossici. Se invece noi diciamo che la frode consiste nell'alterazione degli alimenti che diventano tossici, allora noi siamo certi di aver indicato il caso specifico per cui avviene nocumento alla salute pubblica: il che giustifica i provvedimenti adottati. Ma la dizione « frode tossica » è anche letterariamente non comprensibile in quanto, ripeto, l'aggettivo — che qui rappresenta il predicato — vuole indicare la materia in cui avviene una frode. Ora, noi parliamo di frode alimentare, e la frode avviene negli alimenti, non nel tossico.

L O R E N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L O R E N Z I . Il disegno di legge parla particolarmente delle sostanze alimentari, quindi di intossicazioni alimentari e mi sembra, perciò, veramente pleonastico il suo emendamento, senatore Pasqualicchio. A me pare che non sia necessario introdurre a questo punto una nuova dizione, perchè il disegno di legge, così com'è, è già chiaro per se stesso.

P A S Q U A L I C C H I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A S Q U A L I C C H I O . Se mi si consente, vorrei entrare un po' più dettagliatamente nella questione. Per quanto concerne le frodi alimentari, noi abbiamo quattro specie di frodi alimentari.

Abbiamo la contraffazione, quando si sostituisce un alimento con un altro e quindi, invece di vendere un determinato alimento etichettato, se ne vende un altro; questa frode, ripeto, va sotto il nome di contraffazione.

Abbiamo la sofisticazione, quando si aggiunge ad un alimento una sostanza estranea alla sua composizione naturale.

Abbiamo l'adulterazione quando si modifica la normale composizione di un alimento.

Abbiamo, infine, l'alterazione quando i componenti di un alimento subiscono modificazioni e denaturazioni, dalle quali conseguono prodotti tossici, per cui quell'alimento diventa tossico. Ma è l'alimento che diventa tossico, non è il tossico che viene commerciato!

Allora, non possiamo fare a meno di contemplare una formulazione più esatta; è la frode alimentare che intossica, ma non si può parlare di frode tossica perchè non abbiamo un commercio dei tossici.

M A C A G G I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A C A G G I . Se mi si consente, vorrei dire una parola come medico legale. Di frodi tossiche io non ne conosco; cioè, la frode per se stessa non è mai tossica. Quando si parla di frode tossica si intende una frode che ha un effetto tossico; quindi, non riguarda una frode concernente sostanze tossiche, primitivamente tossiche, ma riguarda alimenti che danno effetto tossico, il che può essere dato da trasformazioni o da contenuto di sostanze tossiche.

Ritengo, quindi, che anche dicendo « frode tossica » il concetto sia chiaro.

P R E S I D E N T E . Senatore Pasqualicchio, lei mantiene il suo emendamento?

P A S Q U A L I C C H I O . Sì, signor Presidente, lo manteniamo.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R E L L I . Desidererei chiedere un chiarimento all'onorevole relatore, che è particolarmente competente in materia. Vorrei chiedergli, cioè, se l'aggiunta di ferro-cianuro di potassio, come demetallizzante, possa essere considerata frode tossica; e se l'aggiunta al vino, come demetallizzante, di resine scambiatrici di ioni possa pure essere considerata frode tossica. Egli ritiene che la aggiunta di questi due elementi chimici sia tossica oppure no?

Evidentemente, nella definizione di frode tossica bisogna tener conto anche della quantità.

M A C A G G I . Dicendo « tossica » si intende « che intossica », quindi che ha effetto intossicante.

A L B E R T I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L B E R T I , *relatore*. Secondo la legislazione francese che recentemente è stata ritoccata, il ferro-cianuro a piccolissime dosi non sarebbe tossico per la conservazione dei vini.

Rimane il pericolo che si possa liberare dal ferro-cianuro qualche traccia di cianuro, ma il caso è completamente teorico.

La legge francese ha accettato nell'elenco degli additivi al vino il ferro-cianuro di potassio a piccolissime dosi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti lo emendamento dei senatori Pasqualicchio ed altri tendente ad inserire dopo la parola « frode » l'altra « alimentare ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 nel testo proposto dal Governo.

F R A N Z A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Ho chiesto la parola per dichiarare che non voterò a favore dell'articolo 1 perchè la sua formulazione può dar luogo ad equivocità nell'applicazione della legge.

La frode è già prevista nel Codice penale. Il senatore Pasqualicchio ha indicato la va-

rietà che assume il delitto di frode, le varie fattispecie che concretano questo reato. In tutti i casi indicati dal collega Pasqualicchio vi è l'obbligo di trasmettere gli atti relativi all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge, nel testo modificato dalla Commissione, si viene ad apportare un'innovazione radicale all'impostazione tradizionale del concetto del delitto di frode alimentare e si limita quindi la trasmissione degli atti alla autorità giudiziaria ai casi espressamente previsti nell'articolo 1, quando cioè si tratti solo di frode tossica — e l'interpretazione da dare a questa aggettivazione non è tanto semplice — o quando comunque ne derivi un danno alla salute pubblica.

Tutti gli altri casi di frode potrebbero essere esclusi, perchè ci troviamo al cospetto di una legge speciale che potrebbe costituire deroga alla norma di ordine generale.

Sostanzialmente, io avrei mantenuto l'originario testo del Governo.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Onorevole Franza, unicamente per tranquillizzare la sua coscienza, desidero farle presente quanto sto per dire. Non è preciso quello che lei ha detto. Infatti il nuovo testo proposto dal Governo, che comprende il testo originariamente proposto dalla Commissione, stabilisce la seguente procedura: per le violazioni delle norme di carattere generale si consente all'interessato di poter fare opposizione al provvedimento del medico o del veterinario provinciale e di richiedere la revisione dell'analisi entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento. Se i risultati di quest'analisi sono negativi il provvedimento adottato cade nel nulla; se viceversa risultano elementi positivi si dovrà procedere senz'altro alla denuncia all'Autorità giudiziaria. Invece nei casi di frode tossica o comunque dannosi alla salute, si dovrà senz'altro fare la denuncia all'Autorità giudiziaria. Questa, nella sua discrezione, deciderà se sia necessaria o meno la revisione. Quindi non mi pare che le norme — che il Senato approverà — siano contro quelle del Codice di procedura penale.

F R A N Z A . La sua è una interpretazione autorevolissima, che proviene oltre tutto da un avvocato che esercita da anni la professione forense, ma lei sa bene che il giudice interpreta la norma secondo la *ratio legis* non secondo il pensiero del Ministro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1, nel testo proposto dal Governo e accettato dalla Commissione, che rileggo.

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dai seguenti:

« Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno entro quindici giorni le denuncie all'Autorità giudiziaria.

Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denuncie all'Autorità giudiziaria ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 ».

(*È approvato*).

Art. 3.

La lettera *e*) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283 è soppressa.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dai seguenti:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 20.000.000. Il massimo dell'ammenda è di 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera *h*) dell'articolo 5 e *a*) del presente articolo.

In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Pasqualicchio, Lombardi, Sacchetti, Boccassi, Roasio, De Luca e Simonucci. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

« *Inserire, come primo comma, il seguente*:

" Il primo comma dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

' La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera *h*) dell'articolo precedente — fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate — sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari ' " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Pasqualicchio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

P A S Q U A L I C C H I O . Ho creduto opportuno, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, introdurre questo emendamento perchè i presidi medici chirurgici sono propri dei medici-chirurghi, invece i fitofarmaci hanno una applicazione diversa, servono a preservare le piante e non entrano nell'ambito dell'attività medico-chirurgica. Pertanto ho ritenuto opportuno sostituire la parola « medici-chirurgici » con la parola « sanitari ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A L B E R T I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Mi rimetto al Senato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento dei senatori Pasqualicchio, Lombardi ed altri, accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Pasqualicchio, Lombardi, Sacchetti, Boccassi, Roasio, Luca De Luca e Simonucci hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, nel secondo capoverso, dopo la parola: « frode », l'altra: « alimentare ».

P A S Q U A L I C C H I O . Signor Presidente, ritiriamo questo emendamento, precluso dalla precedente votazione.

P R E S I D E N T E . Comunico che il Governo, tenendo conto dell'emendamento dei senatori Pasqualicchio ed altri, testè approvato, ha proposto un nuovo testo dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 4.

L'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera *h*) dell'arti-

colo precedente — fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate — sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione, come presidi sanitari.

Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, anche se disciplinati da leggi speciali:

a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;

b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.

Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità, per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200 mila a lire 20 milioni. Il massimo dell'ammenda è di 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera *h*) dell'articolo 5 e *a*) del presente articolo.

In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale.

Nei casi previsti dal precedente comma la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale ».

P R E S I D E N T E . La Commissione è d'accordo.

A L B E R T I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 4 nel nuovo testo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4-*bis*.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 4-*bis*.

L'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonchè la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23, ed infine il quantitativo netto in peso o volume.

Il regolamento determinerà altresì l'elenco dei prodotti alimentari o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, dovrà essere riportata anche la data di confezionamento secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento stesso.

I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento, di cui all'articolo 23.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 ».

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R E L L I . Non propongo emendamenti, chiedo soltanto un chiarimento: cioè se per « impresa produttrice » si intende quella che ha preparato la confezione, quindi l'impresa produttrice del prodotto confezionato inteso come un bene economico a sè stante. In tal caso sono d'accordo; in caso diverso penso che la disposizione andrebbe

modificata in quanto il confezionatore sarebbe completamente escluso mentre il produttore non potrebbe garantirsi sufficientemente.

Gradirei in questo senso un preciso chiarimento.

P R E S I D E N T E . Senatore Carelli, il chiarimento da lei richiesto è contenuto in un emendamento testè presentato dal Governo, con il quale si tende ad aggiungere, dopo le parole « della sede dell'impresa produttrice », le altre « e dello stabilimento di produzione ».

La Commissione accetta questo emendamento?

A L B E R T I , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4-*bis* nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.000 ».

(*È approvato*).

Art. 5-*bis*.

L'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della sanità, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva, con proprio decreto, l'elenco dei coloranti che possono essere impiegati per la colorazione di quelle sostanze alimentari per le quali la colorazione è consentita. Lo stesso decreto specificherà le caratteristiche chimico-fisiche dei coloranti, i loro requisiti di purezza e i casi di impiego.

Per quanto riguarda gli oggetti di uso personale e domestico, la carta e gli imballaggi destinati a venire a contatto diretto con le sostanze alimentari rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 del regio decreto 7 gennaio 1923, n. 76, e successive modifiche, purchè compatibili con la presente legge.

Il Ministro della sanità provvederà con propri decreti a portare successivi aggiornamenti.

Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonchè oggetti di uso personale e domestico, colorati con sostanze non autorizzate, è punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 5 milioni ».

P R E S I D E N T E . Comunico che il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 5-*bis* con il seguente:

Art. 5-*bis*.

Nel primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole « colori che possono essere impiegati » sono sostituite con le altre « materie coloranti che possono essere impiegate » e le parole « gli standards di purezza » con le altre « i requisiti di purezza ».

L'onorevole Ministro della sanità ha facoltà di illustrare questo emendamento.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. L'articolo 5-*bis* fu da me accettato in Commissione; anzi, per essere più precisi, lo concordai io stesso con gli onorevoli senatori commissari.

Approvando tale articolo sorgerà però una questione di decorrenza dei termini nell'applicazione della legge. Poichè in virtù dell'articolo 10 della legge attualmente in vigore io ho il dovere, come ho già detto, di approvare il decreto ministeriale entro sei mesi, approvando questo articolo, i sei mesi decorrerebbero dal giorno in cui questo disegno di legge, diventato legge operante, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*: il che sarebbe molto grave.

Io pertanto rinuncio alla proposta che avevo fatto in sede di Commissione e prego la Commissione di voler accettare la mia rinuncia lasciando l'articolo 10 della legge 30 aprile 1962 così com'è, con la sostituzione di due sole parole. Propongo, infatti, di sostituire la parola « colori » con le parole: « materie coloranti »; e di sostituire la parola « standards » con la parola « requisiti ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato dal Governo.

A L B E R T I , *relatore*. La Commissione è perfettamente d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 5-*bis* nel nuovo testo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'articolo 6 nel testo della Commissione risulta soppresso; passiamo quindi agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000 ».

(*È approvato*).

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 6 ».

(*È approvato*).

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000 ».

(*È approvato*).

Art. 9-*bis*.

L'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

In tale decreto dovranno essere specificati, oltre alle loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli additivi.

Entro diciotto mesi dalla pubblicazione della presente legge il Ministro della sanità pubblicherà i metodi di analisi delle sostanze alimentari, quelli di ricerca degli additivi e quelli per la determinazione delle cariche batteriche.

Il Ministro della sanità provvederà con propri decreti a portare successivi aggiornamenti ».

A L B E R T I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L B E R T I , *relatore*. La Commissione è del parere che, per maggiore chiarezza, giovi inserire, fra le parole « a portare » e « successivi », l'espressione « in materia ».

P R E S I D E N T E . Comunico che il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 9-*bis* con il seguente:

Art. 9-*bis*.

Nel primo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole « gli standards di purezza » sono sostituite con le altre « i requisiti di purezza ».

L'onorevole Ministro della sanità ha facoltà di svolgerlo.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Devo, a questo proposito, fare le stesse dichiarazioni che ho già fatte per l'articolo 5-*bis*. Anche in virtù dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, io ho il dovere di approvare entro sei mesi dalla pubblicazione di quella legge il decreto ministeriale contenente gli elenchi degli additivi chimici consentiti. Poichè questo obbligo è già stato adempiuto, dobbiamo rinunciare anche all'articolo 9-*bis*, salva la sostituzione, anche in questo caso — nell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962 — dell'espressione « standards di purezza » con l'altra « requisiti di purezza ». L'articolo in questione resta di conseguenza integro con questa sola sostituzione, di modo che i sei mesi decorreranno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge 30 aprile 1962, n. 283.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione a dichiarare se accetta l'emendamento proposto dal Governo.

A L B E R T I , *relatore*. La Commissione concorda con il Ministro.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 9-*bis* nel testo proposto dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 10.

L'Autorità sanitaria provinciale, gli istituti incaricati per la vigilanza e la repressione delle frodi, dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi verbalizzanti dell'Amministrazione finanziaria competenti per territorio sono tenuti a comunicarsi reciprocamente copia dei certificati di analisi relativi alle denuncie presentate nell'esercizio dei poteri di propria competenza nella materia.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Signor Presidente, in ordine a questo articolo si è incorsi in un errore materiale. Lo scambio deve avvenire non per i certificati di analisi ma per le denuncie. I certificati di analisi accompagnano le denuncie. In sostanza nell'ultima parte dell'articolo, anzichè leggere: « sono tenuti a comunicarsi reciprocamente copia dei certificati di analisi relativi alle denuncie presentate, eccetera », si deve leggere: « sono tenuti a comunicarsi reciprocamente copia delle denuncie, corredate dai relativi certificati di analisi presentate, eccetera ». La norma contenuta nell'articolo, altrimenti, non avrebbe senso alcuno o, comunque, non farebbe raggiungere la finalità desiderata, cioè quella di creare una specie di registro dei violatori della legge in esame.

A L B E R T I , *relatore*. In Commissione già decidemmo di accettare la nuova stesura dell'articolo 10, che parlava appunto di certificati di analisi, perchè le denuncie sono in numero infinitamente maggiore rispetto ai certificati di analisi stessi.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Qui ci troviamo di fronte alla necessità — che ho già rilevata nel mio discorso e che è stata anche messa nel dovuto rilievo dalla

stampa — di formulare un vero e proprio « Bollettino degli abituali frodatori ». Al pubblico interessa sapere chi sono coloro che frodano. I certificati costituiscono un elemento prezioso per le competenti autorità ma non per il pubblico. Ora, è necessario che le autorità si scambino le denuncie dei violatori della legge corredate dei certificati, anzichè i certificati relativi alle denuncie. Propongo, pertanto, che si approvi il testo governativo, che mi pare molto più preciso e concreto.

A L B E R T I , *relatore*. In questo senso la Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 10 nel testo proposto dal Governo.

G E N C O , *Segretario*.

Art. 10.

L'autorità sanitaria provinciale, gli istituti incaricati per la vigilanza e la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi verbalizzanti dell'Amministrazione finanziaria competenti per territorio sono tenuti a comunicarsi reciprocamente copia delle denuncie, corredate dai relativi certificati di analisi, presentate nell'esercizio dei poteri di propria competenza nella materia.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 10 nel testo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 11.

Nel caso in cui si proceda penalmente per un reato commesso nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e sia stata disposta, a norma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, il medico o veterinario provinciale può sospendere il provvedimento di chiusura nominando un commissario per la vigilanza permanente sulla conformità della gestione alla disciplina igienico-sanitaria.

Contro il provvedimento anzidetto è ammesso ricorso al Ministro della sanità nel termine di quindici giorni.

Il commissario cessa allo scadere del termine stabilito con il provvedimento di chiusura e, in ogni caso, quando sia intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento. Con tale sentenza cessa anche il provvedimento di chiusura.

Il compenso al commissario, stabilito dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministro dell'industria e del commercio, è a carico del titolare dello stabilimento o esercizio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Indelli, Latini, Focaccia, Garlato, Ferrari e Romano Antonio hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nel primo comma la parola « gestione » con l'altra « produzione ». Identico emendamento è stato presentato dai senatori D'Albora, Carelli, Militerni, Caroli, Rosati e Criscuoli.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanita*. Sono d'accordo, nella sostanza, con l'emendamento presentato dai senatori Indelli, D'Albora ed altri, contemplato anche dal senatore Alberti nella sua relazione. Mi preoccupo, soltanto, di una questione di forma.

Nel testo dell'articolo 11 abbiamo usato una dizione che, a mio credere, è quanto mai equivoca; cioè, il Commissario deve vigilare permanentemente sulla conformità della gestione alla disciplina igienico-sanitaria. Anche se si sostituisse alla parola « gestione » l'altra parola « produzione », il testo non sarebbe chiaro.

Viceversa, faccio questa proposta e richiamo l'attenzione del Senato su quello che sto per dire; propongo la seguente sostituzione

che certamente renderà più chiaro il concetto.

Il periodo dovrà essere così formulato: « nominando un commissario per la vigilanza permanente sulla osservanza della disciplina igienico-sanitaria relativa alla produzione ed alla vendita delle sostanze e bevande anzidette ».

P R E S I D E N T E . La Commissione è d'accordo sull'emendamento presentato dall'onorevole Ministro?

A L B E R T I , *relatore*. Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . I senatori Indelli e D'Albora insistono sui loro emendamenti?

I N D E L L I . Anche noi accettiamo lo emendamento del Governo e non insistiamo sull'emendamento da noi proposto.

D ' A L B O R A . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento presentato dall'onorevole Ministro della sanità. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 11 che, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Art. 11.

Nel caso in cui si proceda penalmente per un reato commesso nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e sia stata disposta, a norma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, il medico o il veterinario provinciale può sospendere il provvedimento di chiusura nominando un commissario per la vigilanza permanente sull'osservanza della disciplina igienico-sanitaria relativa alla produzione ed alla vendita delle sostanze e bevande anzidette.

Contro il provvedimento anzidetto è ammesso ricorso al Ministro della sanità nel termine di quindici giorni.

Il commissario cessa allo scadere del termine stabilito con il provvedimento di chiusura e, in ogni caso, quando sia intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento. Con tale sentenza cessa anche il provvedimento di chiusura.

Il compenso al commissario, stabilito dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministro dell'industria e del commercio, è a carico del titolare dello stabilimento o esercizio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura:

G E N C O , *Segretario*:

Art. 12.

In aggiunta ai ruoli organici del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, numero 750, è istituito il ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari, in conformità della tabella *A* allegata alla presente legge.

Al personale di cui al precedente comma è attribuito l'assegno mensile non pensionabile istituito con la legge 19 aprile 1962, n. 173.

(*È approvato*).

Art. 12-*bis*.

È istituita nel Ministero della sanità la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

Il numero dei posti previsti dalla tabella I del quadro I allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è aumentato di una unità.

Al Direttore generale preposto alla Direzione generale predetta, si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 12.

Con decreto del Ministro della sanità verranno determinati i servizi e gli uffici della Direzione generale predetta.

Vengono altresì istituiti gli Ispettorati di zona per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, aventi giurisdizione su due o più provincie e posti alla diretta dipendenza della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione. Il numero e la sede di detti Ispettorati verranno stabiliti con successivo decreto del Ministro della sanità. Nella fase istitutiva essi potranno aver sede nell'ufficio del medico provinciale della città prescelta come centro di zona e, in tal caso, si avvarranno del relativo personale tecnico, amministrativo e d'ordine.

(*È approvato*).

Art. 13.

Gli ispettori sanitari di cui all'articolo 12 vengono assegnati alla Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, agli Ispettorati di zona e agli Uffici dei medici provinciali secondo le modalità di impiego che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, entro i limiti appresso indicati.

Gli ispettori generali vengono assegnati alla Direzione generale, in numero non inferiore a sei e agli Ispettorati di zona, in numero non inferiore a tre.

Gli ispettori capo vengono assegnati agli Ispettorati di zona e, in numero non infere a sei, alla Direzione generale.

Gli ispettori sanitari vengono assegnati alla Direzione generale, agli Ispettorati di zona e agli Uffici dei medici provinciali.

Gli ispettori generali e gli ispettori capo assegnati alla Direzione generale saranno ripartiti in tre rami di competenza: medico-biologica, chimica e industriale.

Gli ispettori capo assegnati agli Ispettorati di zona saranno ripartiti in due rami di competenza: medico-biologica e chimica. Gli ispettori sanitari avranno una unica qualifica e cioè quella medico-igienistica.

Gli ispettori predetti esercitano la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e reprimere le infrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

A tal fine essi provvedono ad accertamenti ed ispezioni, in qualunque momento, negli stabilimenti ed esercizi esistenti nella provincia, nonchè sui depositi, sugli scali e sui mezzi di trasporto; raccolgono tutte le notizie e le informazioni, sulla preparazione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che possono interessare la tutela della salute pubblica; propongono al medico o al veterinario provinciale l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Gli ispettori sanitari sono coadiuvati da segretari tecnici e guardie di sanità, i quali sono anche autorizzati al prelievo dei campioni; si avvalgono altresì della collaborazione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali, secondo le rispettive competenze, e dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali.

Per l'adempimento delle loro funzioni gli ispettori sanitari hanno i medesimi poteri attribuiti all'Autorità sanitaria provinciale dalle norme in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande, ad eccezione dei poteri di chiusura degli stabilimenti ed esercizi e di distruzione delle sostanze nocive. Peraltro, in caso di urgente necessità, l'ispettore sanitario può ordinare la sospensione, per non oltre tre giorni, dei procedimenti di lavorazione o della vendita di sostanze alimentari e bevande risultate non conformi alle vigenti leggi sanitarie, salvo i successivi provvedimenti di competenza dell'Autorità sanitaria provinciale.

Nei limiti del servizio a cui sono destinati sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Il Ministro della sanità, in caso di necessità, può conferire le funzioni di cui al presente articolo a funzionari del ruolo delle carriere direttive dei medici e dei veterinari di cui alle tabelle nn. 2 e 3 del quadro I, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Su richiesta dell'Autorità sanitaria provinciale, i poteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono essere con-

feriti ad altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Gatto, Alberti, Pasqualicchio, Picchiotti, Busoni e Palumbo Giuseppina hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

« *Al secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo ed aggiungere, dopo il comma stesso, il seguente*:

Gli ispettori sanitari addetti agli uffici dei medici provinciali avranno un unico ramo di competenza e cioè medico-igienistica; quelli assegnati alla direzione generale e agli ispettorati di zona saranno ripartiti secondo i rami di competenza indicati nei commi precedenti ».

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Signor Presidente, debbo rivolgere viva preghiera al relatore nonchè ai Commissari perchè accolgano una mia richiesta. Non posso essere d'accordo con le proposte della Commissione formulate nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, per due considerazioni.

La prima considerazione è di ordine generale: l'ordinamento interno di un Ministero — riguardante l'assegnazione del personale — viene disposto dal Ministro il quale è l'unico competente a decidere anche perchè conosce le necessità del suo Ministero.

Ma vi è un'altra considerazione che forse è più importante. Se dovessimo approvare il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, tutte le volte che bisogna portare una modifica a questo ordinamento il Ministero competente dovrebbe fare ricorso al Parlamento, cioè dovrebbe sollecitare una legge; il che sarebbe quanto mai dannoso e arresterebbe il buon andamento dei servizi. Per queste ragioni prego il relatore e i commissari di consentire che si tolgano dal primo comma le parole « entro i limiti appresso indicati » e di consentire ancora che siano soppressi i commi 2, 3, 4, 5, 6, dichiarando che accetto tutti gli altri emendamenti proposti all'articolo in esame.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione a voler esprimere il suo avviso.

G A T T O . La Commissione è favorevole alla soppressione dei commi secondo, terzo e quarto, perchè non vuole limitare le possibilità del Governo di organizzare i vari servizi secondo i modi che si presentino più efficaci al raggiungimento del fine proposto; però è contraria alla soppressione del quinto e sesto comma, in quanto una delle modifiche sostanziali introdotte dalla Commissione al testo originariamente presentato è quella di dare ad ogni livello della destinazione degli ispettori sanitari una determinata qualificazione. E precisamente. al livello più alto, quello della Direzione generale, una triplice suddivisione di qualificazione o di competenza; al livello degli ispettorati di zona una duplice qualificazione; a livello degli uffici provinciali una sola qualificazione: quella di medico igienista. Quindi la Commissione è contraria alla soppressione del quinto e sesto comma, mentre è favorevole alla soppressione del primo, secondo, terzo e quarto comma e in più dell'ultima frase del primo comma come proposta dal Governo.

Per venire incontro alle legittime esigenze di un Governo che deve assolvere alla delega per l'organizzazione dei servizi, si potrebbero raggruppare il quinto e il sesto comma in un unico comma così concepito: « Gli ispettori assegnati alla Direzione generale saranno ripartiti in tre rami di competenza: medico-biologica, chimica e industriale; quelli assegnati agli ispettorati di zona saranno ripartiti in due rami di competenza: medico-biologica e chimica; quelli assegnati agli uffici dei medici provinciali avranno l'unica qualificazione di competenza medico-igienistica ».

Così, formulando in un unico comma i commi quinto e sesto, il Governo nell'emanare le norme successive sarebbe nella pos-

sibilità di ottemperare a quell'indirizzo di una triplice suddivisione di competenza, senza tuttavia essere vincolato da una ripartizione aritmetica. Infatti potrebbe raggiungere quella suddivisione di competenza anche utilizzando i semplici ispettori sanitari, quelli di grado settimo, che già nel disegno di legge sono previsti come suddivisi in tre tipi di qualificazione, per il fatto stesso che per l'ammissione ai concorsi è richiesta non solo la laurea in medicina, ma anche quella in altre discipline biologiche o chimiche o ingegneristiche. Così si darebbe modo al Governo di far rappresentare le diverse competenze previste sia nella Direzione generale sia negli ispettorati di zona, con un minimo di sforzo richiesto, in quanto anche la semplice presenza di un ispettore di grado settimo con quella particolare competenza medico-igienica già costituirebbe un'applicazione della norma di legge.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, accetta le proposte della Commissione?

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. L'apporto che ha dato il senatore Gatto a questo disegno di legge è tale da mettermi in uno stato di serio imbarazzo.

Come Ministro, io dovrei insistere nella mia proposta; ma, ripeto, non voglio dispiacere il senatore Gatto che ha collaborato in Commissione con vera passione e costante cordialità. Mi rimetto, pertanto, a quello che deciderà il Senato.

Comunque tenga presente, signor Presidente, che il Governo insiste per la soppressione delle parole « entro i limiti appresso indicati » alla fine del primo comma di questo articolo; insiste altresì per la soppressione dei commi secondo, terzo e quarto. Per quanto riguarda i commi 5 e 6, poichè il senatore Gatto non ha creduto — non dico non ha voluto — aderire alla mia proposta, io mi rimetto a quello che vorrà decidere il Senato.

G A T T O . La sostituzione con il comma da me proposto viene incontro alle esigenze espresse dal Governo.

P R E S I D E N T E . Naturalmente, senatore Gatto, lei ritira l'emendamento proposto con i senatori Alberti, Pasqualicchio ed altri.

G A T T O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti la proposta di soppressione delle parole « entro i limiti appresso indicati », alla fine del primo comma dell'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti la proposta di soppressione del secondo, del terzo e del quarto comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto quindi ai voti il nuovo testo unificato dei commi quinto e sesto, proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti i rimanenti commi dell'articolo 13. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto, infine, ai voti l'articolo 13 nel suo complesso, di cui do lettura:

Art. 13.

Gli ispettori sanitari di cui all'articolo 12 vengono assegnati alla Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, agli ispettorati di zona e agli uffici dei medici provinciali secondo le modalità di impiego che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità.

Gli ispettori assegnati alla Direzione generale saranno ripartiti in tre rami di competenza: medico-biologica, chimica e industriale; quelli assegnati agli ispettorati di zona saranno ripartiti in due rami di competenza: medico-biologica e chimica; quelli assegnati agli uffici dei medici provinciali avranno l'unica qualificazione di competenza medico-igienistica.

Gli ispettori predetti esercitano la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e reprimere le infrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

A tal fine essi provvedono ad accertamenti ed ispezioni, in qualunque momento, negli stabilimenti ed esercizi esistenti nella provincia, nonchè sui depositi, sugli scali e sui mezzi di trasporto; raccolgono tutte le notizie e le informazioni sulla preparazione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che possono interessare la tutela della salute pubblica; propongono al medico o al veterinario provinciale l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Gli ispettori sanitari sono coadiuvati da segretari tecnici e guardie di sanità, i quali sono anche autorizzati al prelievo dei campioni; si avvalgono altresì della collaborazione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali, secondo le rispettive competenze, e dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali.

Per l'adempimento delle loro funzioni gli ispettori sanitari hanno i medesimi poteri attribuiti all'Autorità sanitaria provinciale dalle norme in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande, ad eccezione dei poteri di chiusura degli stabilimenti ed esercizi e di distruzione delle sostanze nocive. Peraltro, in caso di urgente necessità, l'ispettore sanitario può ordinare la sospensione, per non oltre tre giorni, dei procedimenti di lavorazione o della vendita di sostanze alimentari e bevande risultate non conformi alle vigenti leggi sanitarie, salvo i successivi provvedimenti di competenza dell'Autorità sanitaria provinciale.

Nei limiti del servizio a cui sono destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Il Ministro della sanità, in caso di necessità, può conferire le funzioni di cui al presente articolo a funzionari del ruolo della carriera direttiva dei medici e dei veterinari di cui alle tabelle nn. 2 e 3 del quadro I, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Su richiesta dell'Autorità sanitaria provinciale, i poteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono essere conferiti ad altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 14.

L'Autorità sanitaria provinciale, gli ispettori sanitari, i segretari tecnici e le guardie di sanità devono conservare il segreto sui processi di preparazione, produzione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che vengono a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'articolo 623 del Codice penale.

Coloro che, richiesti di fornire notizie a norma del precedente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda fino a lire 1.000.000.

T E S S I T O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I . Vorrei sottoporre al Senato un dubbio che mi sorge leggendo il secondo comma di questo articolo 14.

Tale comma configura un reato contravvenzionale nuovo, ignoto sinora alla legge penale italiana: sono cioè ritenuti responsabili di contravvenzione coloro che, richiesti di fornire notizie agli ispettori che vengono istituiti con questo provvedimento (notizie sulla preparazione e la conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande che possono interessare la tutela della salute pubblica, che è uno dei tre aspetti dell'attività e della competenza del corpo degli ispettori sanitari), non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete.

Ora, a chi chiederanno queste notizie e queste informazioni gli ispettori? Il disegno

di legge non lo dice. Vedo che il Ministro sorride, come se io stessi dicendo delle cose poco serie. Io sono desideroso di ascoltare le spiegazioni che il Ministro darà, ma intanto debbo rilevare che nel testo del disegno di legge spiegazioni non ve ne sono.

La nostra legge penale sostanziale — sia la procedura sia il Codice — conosce delle categorie di cittadini che sono obbligati a dare notizie a coloro che sono investiti del potere di polizia giudiziaria o ai magistrati. Anzi, se questi cittadini trascurano di dare le notizie commettono reato, che viene dalla legge punito.

Ma non esiste alcuna norma che imponga ad altri di fornire notizie alla polizia giudiziaria; e del resto sarebbe assurdo che tale dovere fosse imposto a tutti i cittadini. Il cittadino non investito di un particolare ufficio che lo obblighi a denunciare il fatto-delitto o il fatto-contravvenzione, anche se è a conoscenza di un delitto sia pur gravissimo come l'omicidio, non ha alcun dovere giuridico di riferire.

Naturalmente ne risponderà dal punto di vista morale e subiettivo alla sua coscienza; ma questa è cosa che non può preoccupare il legislatore.

Si conosce, non dalla legge ma dalla prassi, come usa dire (io adopererei più volentieri la parola consuetudine), un'altra categoria di cittadini che di solito restano innominati e dei quali la polizia giudiziaria si serve per accertare circostanze, fatti e altro, ai fini delle indagini di polizia. Costoro sono noti come i « confidenti ». Ora, con questo secondo capoverso dell'articolo 14, onorevoli colleghi, a me pare si venga ad innovare in modo così profondo e rivoluzionario nel campo dei doveri e dei diritti del cittadino in ordine all'amministrazione della giustizia, per cui ho sentito il bisogno di esternare queste mie preoccupazioni.

Passando ad altro ordine di considerazioni, sarei curioso di conoscere un'ipotesi concreta di denuncia, di processo, di sentenza, che abbia luogo domani in ordine a questa figura nuova di reato, il quale, in sostanza, ipotizza una specie di frode processuale prima del processo. Infatti chi, essendo a conoscenza dell'uso di mezzi che alterino e rendano pericolosi i prodotti destinati all'alimentazione, rifiuta di fornire notizie di tutto ciò che egli sa, o, peggio ancora (dice il capoverso), dà notizia errata o incompleta, così da sviare le indagini, incorre nell'ipotesi ben più grave che in quella di una semplice contravvenzione: si dovrebbe, nel caso, ipotizzare un delitto.

Non siamo, onorevoli colleghi, sul piano del reato contravvenzionale autonomo; quando ricorrano questi estremi, siamo infatti sul piano del concorso nel reato, cioè ad una forma di complicità o di correità. Ed allora sì, che è possibile colpire in sede giudiziaria, penalmente, il reo; ma in tal caso, non c'è bisogno di alcuna norma nuova: si applicano gli articoli 110 e seguenti del Codice penale, che sono del tutto sufficienti.

Sono, in conclusione, del parere che il capoverso dell'articolo 14 debba essere soppresso; che non debba cioè essere introdotta la norma relativa all'ammenda fino a lire 1 milione per un fatto che, o costituisce concorso nel reato principale, e in questo caso è già punito dal Codice penale; o non costituisce alcun reato, salvo, come dicevo da principio, imporre a tutti l'assurdo ed eterodosso dovere di diventare informatori della polizia. (*Approvazioni dal centro*).

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . Mi sono reso conto, signor Presidente, onorevoli colleghi, del fine che si propone, con le sue osservazioni, il collega Tessitori, sempre così acuto in qualunque suo intervento. Ho l'impressione però che egli sia stato tratto in errore dalla probabilmente non precisa e non completa formulazione della seconda parte dell'articolo 14. Questo articolo prevede due ipotesi completamente diverse.

Nella prima parte l'articolo 14 stabilisce che l'autorità sanitaria provinciale e gli ispettorati sanitari sono obbligati a conservare il segreto sui processi di preparazione, produzione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande che vengono a loro conoscenza per ragioni di ufficio; cioè

non debbono fornire ad altri le notizie che a loro provengono dalle aziende industriali e commerciali o comunque dall'esterno, cioè dagli interessati. Se tali notizie fossero divulgate, evidentemente si danneggerebbero quelle aziende e quegli interessati.

La seconda parte dell'articolo, invece, non interessa più l'autorità sanitaria provinciale e gli ispettori sanitari e quindi l'articolo 623 del Codice penale. È una cosa completamente diversa. Per la verità la dizione è imprecisa, e qui do ragione al senatore Tessitori. Essa reca: « Coloro che, richiesti di fornire notizie a norma del precedente articolo, » (cioè gli interessati, gli industriali o commercianti che vengono richiesti di fornire le notizie sulla produzione, preparazione e conservazione delle sostanze alimentari) « non le forniscano o le diano scientemente inesatte o incomplete, sono puniti con l'ammenda fino a lire 1.000.000 ».

Nell'articolo 14 si contemplano quindi due obblighi: il primo obbligo, per gli industriali e commercianti, di dire la verità e di fornire notizie esatte; il secondo obbligo, per l'autorità sanitaria, molto più serio e grave, di conservare il segreto su tali notizie. Pertanto contrasto non v'è. Il reato previsto nella prima parte dell'articolo 14 è assai più grave e cade nel disposto del Codice penale; il secondo reato previsto nel capoverso dell'articolo 14 è nuovo ed è punito con una ammenda.

Mi sembra che, se si correggesse la formulazione del capoverso come segue: « Coloro che, obbligati a fornire notizie sulla preparazione, produzione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, non le forniscono o le danno scientemente inesatte ed incomplete, sono puniti con la ammenda fino a lire 1 milione », il capoverso risulterebbe chiaro.

P R E S I D E N T E . Senatore Monni, se lei intende presentare emendamenti, la prego di formularli, e nei termini regolamentari.

M O N N I . Va bene, signor Presidente; preparerò un emendamento preciso.

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Tessitori, Battaglia ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 14.

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho sottoscritto l'emendamento presentato dal senatore Tessitori perchè sono convinto delle buone ragioni che egli ha qui espresso e in funzione delle quali, secondo anche il mio modesto avviso, il secondo comma dell'articolo 14 deve essere soppresso.

A me sembra, infatti, che se noi dessimo il nostro « sì » al detto comma scardineremmo il sistema del Codice penale. Scardineremmo il sistema, signor Presidente, perchè trasformeremmo in reato il diritto che l'imputato ha di tacere: e ciò anche a voler restringere la sfera di coloro i quali sarebbero tenuti, secondo l'onorevole senatore Monni, a dichiarare tutta la verità, in merito alla produzione delle sostanze alimentari . . .

T E S S I T O R I . L'imputato ha diritto di dire anche il falso!

B A T T A G L I A . Noi sappiamo, invero — è proprio quello che stavo per dire, senatore Tessitori — che, alla stregua del nostro Codice penale, l'imputato ha anche il diritto di mentire e non è condannabile. E se così è, solo quando avremo trasformato il nostro Codice e con esso il diritto sostanziale secondo i princìpi del diritto penale inglese, quando avremo ammesso l'imputato a giurare che quanto egli dice è la verità, quando cioè avremo attribuito all'imputato, con tutti i rigori della legge, anche la veste di testimone, allora, e solo allora, nel momento in cui avremo accertato che l'imputato non solo ha commesso il reato contestatogli, ma ha detto il falso come testimone di se stesso, lo potremo condannare e per il reato commesso e per la falsa testimonianza.

Così è nel diritto inglese. Ma nel nostro Codice tutto ciò non esiste. Ed in conseguenza non possiamo innovare il sistema con la norma in discussione che si vuole inserire nell'articolo 14. Oltretutto tale norma è generica, e quand'anche fosse specifica — così come la vorrebbe ridurre il senatore Monni — sarebbe sempre in dissonanza con i princìpi che attualmente governano la legge penale italiana.

M I N I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I N I O . Noi siamo contrari ad accogliere l'emendamento soppressivo del senatore Tessitori, ma potremmo, eventualmente, accogliere quello presentato dal senatore Monni, modificato per renderlo più chiaro e più preciso.

Non ci sembra accettabile la tesi sostenuta dal senatore Tessitori e ribadita in questo momento dal senatore Battaglia: il diritto dell'imputato di mentire o di non dire la verità.

Qui non si tratta di imputati: si tratta di persone alle quali gli Ispettori chiedono notizie e informazioni sul modo in cui sono stati confezionati determinati prodotti. Del resto, il secondo comma dell'articolo 14 non può non essere esaminato e valutato senza porlo in relazione con il primo comma. Cosa dice il primo comma? Esso è così formulato: « L'Autorità sanitaria provinciale, gli ispettori sanitari eccetera, devono conservare il segreto sui processi di preparazione, produzione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che vengono a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'articolo 623 del Codice penale ».

Questo significa che gli ispettori che sono entrati in uno stabilimento ed hanno saputo in che modo si prepara un certo alimento devono poi mantenere il segreto su questa preparazione. Ma in che modo vengono a conoscenza di questi segreti, e per quale ragione ne vengono a conoscenza? Questo rientra nella loro funzione, e quindi nel loro diritto di sapere se la preparazione di questi alimenti avviene in modo lecito o no.

Se noi riconosciamo al produttore il diritto di rifiutarsi di dire in che modo questi alimenti vengono preparati, allora neghiamo il diritto all'Autorità sanitaria di accertare come questi alimenti vengano prodotti.

Cosa c'entra qui la facoltà di mentire da parte dell'imputato? Qui non c'è nessun imputato: c'è solo un industriale che produce ed un ispettore il quale gli chiede come produce. L'ispettore ha il dovere di mantenere il segreto dopo che l'ha saputo, ma l'industriale ha l'obbligo di dire come l'alimento sia stato prodotto, e questo non significa che si trovi nella condizione dell'imputato e gli debba essere riconosciuta la facoltà di mentire.

Perciò a noi sembra che la tesi giuridica sostenuta dai senatori Tessitori e Battaglia non abbia niente a che fare con la questione. Non accettiamo pertanto l'emendamento soppressivo, mentre ci riserviamo di accettare l'emendamento Monni se la Commissione lo riterrà migliore della dizione che stiamo discutendo.

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Sono spiacente di dover dare torto ai colleghi Tessitori e Battaglia. Quale è lo scopo della norma penale? È quello di rendere cogente e di tutelare il servizio che la legge demanda agli ispettori sanitari. Costoro, a norma dell'articolo 13, hanno il potere di raccogliere tutte le notizie sulla preparazione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande che possano interessare la tutela della salute pubblica.

Se l'esercizio di questo potere non è tutelato con una norma penale, coloro che sono richiesti di notizie possono impunemente rifiutarsi di darle; e appunto l'articolo 14 reprime il rifiuto di fornire notizie agli ispettori sanitari. Sarebbe come non tutelare con la repressione penale il rifiuto di generalità che il cittadino compisse nei confronti del-

l'ufficiale di polizia giudiziaria. In altri termini, con questa norma si rende cogente l'obbligo di fornire le notizie che gli ispettori sanitari richiedono.

Mi pare quindi che il capoverso dell'articolo 14 vada votato così com'è.

Vorrei fare infine un'osservazione di ordine tecnico. Sono d'accordo che il reato mantenga la forma contravvenzionale per evitare, davanti al giudice penale, tutte le indagini sull'esistenza del dolo, della prova del dolo che dovrebbe essere data dalla pubblica accusa. Siamo avvocati e sappiamo come sia difficile, per questa via, raggiungere la prova della responsabilità penale. Sono quindi d'accordo che la repressione penale mantenga la forma contravvenzionale.

L'osservazione che io faccio è questa, da un punto di vista tecnico: la prima parte del capoverso dell'articolo 14 va bene: « Coloro che, richiesti di fornire notizie a norma del precedente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete... ». Il termine « scientemente » richiama la nozione del dolo; la mia proposta sarebbe quindi di sostituire questo termine con la parola « volontariamente ». Altrimenti potremmo entrare in un terreno tecnico non pertinente perchè il termine « scientemente » comporterebbe delle indagini sulla intenzionalità del soggetto attivo, e sull'intendimento di conseguire l'esito.

T E S S I T O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I . Mi pare che, man mano che la discussione procede, si perda di vista la linea sostanziale delle norme e dei princìpi che ci debbono regolare quando dobbiamo, noi legislatori, affrontare la definizione di un reato completamente nuovo e sino a ieri ignoto al diritto penale, com'è questo preveduto dal secondo capoverso dell'articolo 14.

Intanto comincio ad osservare al collega Monni che la sostanza del primo comma è completamente diversa da quella del secondo comma. In via preliminare si potrebbe dire che è del tutto superfluo precisare che si deve conservare il segreto sui processi di preparazione eccetera, richiamando le sanzioni dell'articolo 623 del Codice penale, quando già esiste questa norma. Del resto la violazione del segreto potrebbe essere esaminata sotto un altro e diverso aspetto, cioè sotto l'aspetto del danno, quando la rivelazione medesima lo reca all'industriale che è in possesso di un brevetto; infatti i segreti nei procedimenti di preparazione, fino a prova contraria, sono tutelati da un brevetto.

Ma, ripeto, sul primo capoverso io non mi soffermo, nè propongo emendamenti. Il problema per me è invece molto interessante, ed è un problema di principio, quando si considera il secondo capoverso, in ordine al quale pare si conosca quanto meno che la formulazione va modificata, perchè non si lasci campo ad equivoci, ad estensioni eccessive. Non ho sentito e non conosco l'emendamento del collega Monni, ma quando parlava proponeva si dicesse che coloro che, essendo obbligati, se richiesti, di fornire notizie eccetera, eccetera. Ecco dunque che i titolari dell'azienda produttrice verrebbero ad assumere la figura di imputati potenziali, collega Monni, per cui, fin dal preludio delle indagini, hanno il diritto di difendersi nel modo che ritengono più conveniente. Da quando in qua colui che sta per essere raggiunto dal sospetto, da un indizio qualsiasi, dovrebbe avere l'obbligo di dire la verità? Siamo d'accordo che la cosa più comoda, anche per il magistrato più iniquo, che naturalmente desidera apparire giudice giusto, è che l'imputato confessi: è la maniera più semplice per concludere le cause penali, e la più comoda, perchè in tutti i Codici penali di questo mondo la confessione serve soltanto per attenuare, in ipotesi, la gravità della pena, per predisporre il giudice, se essa è spontanea, pronta e particolareggiata, ad irrogare una pena il più possibile mite. Ma qui il problema è completamente diverso. Quando l'ispettore sanitario, con o senza l'accompagnamento delle sue dipendenti guardie, capiterà — e di solito lo farà in modo improvviso — nella fabbrica, è evidente che non potete pretendere che l'industriale si trasformi in uno strumento al servizio della polizia.

M I N I O . Perchè non si può pretendere questo?

T E S S I T O R I . Perchè quell'industriale ha il diritto di difendersi; perchè la legge penale deve dire, e dice, quali sono i cittadini obbligati a dire la verità.

G I A N Q U I N T O . Ha il diritto di difendersi, ma non con mezzi illeciti!

T E S S I T O R I . Voi vi illudete forse, con questo disegno di legge, che ha il sapore di una grida manzoniana, vi illudete, aggravando le pene, di poter efficacemente combattere questo tipo di reati. Badate, io non ho nulla in contrario ad aggravare le pene, anche se ritengo che il loro eccessivo aggravamento molte volte induce il giudice a fare certe contorsioni per arrivare all'assoluzione per insufficienza di prove; però stiamo attenti a costituire reati nuovi perchè, come dicevo — e concludo, signor Presidente — una delle due: o si tratta di concorso nel reato, e allora non vi è bisogno di nessuna norma nuova; o non si tratta di questo, e allora non potete voi imporre un obbligo...

G I A N Q U I N T O . Qui si tratta di concorso di reato, non di concorso nel reato.

T E S S I T O R I . Solo dopo che questa norma sarà approvata si tratterà di concorso di reato; ma per il momento, finchè stiamo discutendo *de jure condendo*, non siamo in presenza di un reato nuovo.

Pertanto la norma rappresenta, a mio modesto avviso, una tale ferita a quello che il collega Battaglia chiamava il nostro sistema punitivo, da aprire il varco a non si sa quali nuove ipotesi di reato che ci possono portare molto, troppo lontano dalla vera giustizia sostanziale.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R E L L I . Il problema è molto importante e lascia seriamente perplessi.

Evidentemente noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento che turba seriamente il segreto, chiamiamolo così, operativo di molte industrie serissime. Noi vediamo ad esempio, nel campo che può essere di mia competenza, che nella preparazione dei vini aromatici...

M I N I O . Sono segreti di pulcinella!

* C A R E L L I . Senatore Minio, ci sono moltissime erbe che entrano nel quadro dell'aromatizzazione. Ora, se si pretende, ad esempio, di conoscere quali sono queste erbe, a cominciare dalle ditte più note, dalla ditta Martini...

M I N I O . Lo so anch'io quali sono...

* C A R E L L I . Lei non può saperlo perchè le erbe che entrano a far parte di questi vini sono centinaia. Nella mia zona, ad esempio, c'è un amaro ottimo che si chiama « Amaro Sibilla »; ebbene, la composizione di tale prodotto è un segreto professionale, perchè se il confezionatore dicesse come ha potuto dare quel gradevole gusto amaro al prodotto potrebbe provocare una concorrenza non conveniente nè al suo interesse nè all'interesse economico della zona. Noi dobbiamo infatti tener conto anche degli interessi economici delle varie zone.

In sostanza è tutta questione di misura; e laddove è questione di misura a voler determinare la norma si crea invece la possibilità di giungere all'esagerazione, cosa che comporta un turbamento serissimo.

Io proporrei pertanto di sopprimere il primo comma dell'articolo 14, e di accettare, caso mai, l'emendamento proposto dal senatore Monni, sopprimendovi la frase: « a norma del precedente articolo ».

In tal caso le notizie richieste, se risultanti non veritiere, potrebbero creare una causa di reato; e su questo potremmo essere d'accordo.

Io propongo la soppressione del primo comma dell'articolo, perchè la norma in esso contenuta viene ad incidere sulla serietà e sulla compostezza del lavoro industriale ed economico, particolarmente per quanto ri-

guarda alcune attività industriali del settore agricolo.

Non vedo come possiamo noi affrontare seriamente un'indagine quando da una parte c'è la necessità di salvaguardare particolari interessi e dall'altra c'è il desiderio di approfondire l'indagine stessa nella maniera più decisa; vedete quali forze vengono a contrastare! Questo può turbare seriamente l'andamento normale e regolare di tutti i settori operativi nel campo industriale. In rapporto con la proposta che ho fatto presenterò un emendamento alla Presidenza.

M A N C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, gli interventi dei colleghi Tessitori, Battaglia e Carelli non mi hanno sorpreso molto, avendo io seguito la campagna condotta da certa stampa interessata sin da prima che fosse promulgata la legge dell'aprile dell'anno scorso, campagna che è proseguita sino ai giorni della discussione di questo disegno di legge. Onorevole Battaglia e, soprattutto, onorevole Tessitori, io credo che loro abbiano perduto di vista l'obiettivo di questo disegno di legge, il quale tende a tutelare la salute dei cittadini contro le frodi alimentari. È di qualche giorno fa la notizia di quei 30 bambini intossicati da sostanze alimentari. Lo scardinamento del nostro Codice penale non ci deve interessare; secoli addietro il diritto aveva un certo fondamento e certe basi, oggi ne ha altre. E se svincolare dal segreto sui procedimenti con cui si avvelena la popolazione significa scardinare il nostro Codice penale, io credo che sia bene che il nostro Codice penale sia scardinato appunto per impedire l'avvelenamento dei cittadini. Per me ha infatti valore maggiore la vita di un gatto che viene avvelenato che la vita di un avvelenatore, di un sofisticatore. Questo è il fondo del problema.

Ora con questo articolo noi intendiamo mettere la Pubblica amministrazione in grado di prevenire, per quanto possibile, i pericoli delle sofisticazioni; e pertanto viene concessa facoltà di indagine adeguata a scoprire le fonti e le cause delle possibili sofisticazioni e degli avvelenamenti. Noi non possiamo quindi negare al funzionario il diritto di indagare, e neppure possiamo difendere l'avvelenatore, autorizzandolo a non dire la verità. Introduciamo noi, onorevole Tessitori, una norma nuova, una nuova figura di reato? È vero, il Codice penale prevede fino a 10 anni di reclusione per ipotesi come queste; ma se cerchiamo di vedere quanti di questi avvelenatori siano stati puniti con questa sanzione, dobbiamo concludere che non è possibile trovarne neppure uno, perchè si sono trovate tante di quelle scappatoie, che tutti sono potuti sfuggire al rigore della legge.

L'ultimo caso è quello del colorante dell'olio, prodotto con certe sostanze derivate dagli zoccoli dei buoi, degli asini e dei cavalli e da ossa di pesce. Ebbene, i responsabili sono stati assolti da un tribunale italiano, in base al Codice italiano, con l'applicazione del principio che le analisi erano state fatte con uno strumento americano. Si era accertato che si trattava di ladri, di disonesti, di avvelenatori, di sofisticatori e sono sfuggiti alla condanna!

Io avrei preferito, come sostenni quando discutemmo la legge dell'aprile scorso, che si fosse sancita una pena di dieci anni di reclusione come minimo, la confisca dei beni il ritiro definitivo della licenza. La proposta non è stata accettata, è stata invece prevista una piccola pena. Onorevole Tessitori, il milione di pena pecuniaria lo pagheranno volentieri, tanto ne guadagneranno molti di più . . .

T E S S I T O R I . Questo è lo Stato di diritto!

M A N C I N O . Quale diritto? Il diritto di un cittadino di avvelenare gli altri? Il solo diritto che dobbiamo sancire è quello di impedire a qualsiasi cittadino di avvelenare i suoi simili per causa di speculazione.

Lasciamo stare i casi che ci citava il collega Carelli sul vino e sui liquori. Nel caso di un liquore a gusto saporito, nessun agente andrebbe a chiedere il segreto della composi-

zione chimica. Noi sappiamo, per bocca del ministro Medici quando era titolare del Ministero dell'agricoltura, che in una Fiera campionaria di vino a Brescia si era a conoscenza che vi erano delle industrie che producevano ed esponevano a quella Fiera vino artefatto. Si sono fatte le analisi con gli strumenti più perfetti, italiani e stranieri; ebbene non è stato possibile trovare una benchè minima distinzione tra il vino naturale e quello industriale, manufatto, che si sapeva non fatto di uva.

Noi non possiamo lasciare ancora la libertà di continuare ad avvelenare la popolazione per riconoscere questo diritto di rifiutarsi di dire la verità, questo diritto di mentire a chi è preposto dalla legge alla salvaguardia della salute pubblica. Io desidero richiamare l'attenzione del Senato su questo punto; la questione giuridica, egregi colleghi, nel caso presente non ci deve interessare, se non per quel che riguarda strettamente la salvaguardia e la tutela della salute dei cittadini. Tutto ciò che è contrario a questo fine, le obiezioni che si tratta di innovazioni, di scardinamento, di perturbamento non ci devono interessare. L'unica cosa che dobbiamo avere in mente, noi che siamo stati inviati qui dal popolo per tutelare i suoi diritti e, il primo dei diritti, quello della sua salute, è di approvare leggi come queste, attraverso cui si cominci a conoscere e punire coloro che con la propria attività per fini speculativi avvelenano i cittadini. Pertanto propongo al Senato di respingere l'emendamento del senatore Tessitori.

M A C A G G I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A C A G G I . A me pare che l'articolo 14, nel suo complesso, sia da accettare nella forma proposta dalla Commissione per il primo comma e, per il secondo comma, nel testo governativo. Sentite le argomentazioni che sono state portate dai colleghi, ritengo che, se noi teniamo conto di altre disposizioni della legge penale che tra poco ricorderò, possiamo tranquillizzare i nostri animi.

I colleghi sono giustamente preoccupati del fatto che questo obbligo di segreto possa costituire, in fondo, una difesa per i delinquenti dell'alimentazione, difesa che non mi pare sia in realtà negli intenti dell'articolo stesso.

Una legge deve punire i colpevoli, mentre deve tutelare coloro che colpevoli non sono; e poichè con queste procedure si va ad indagare su procedimenti industriali che possono avere, ed hanno, il diritto al segreto, se nulla risultasse di punibile è giusto che questo segreto venga difeso.

Ritengo che l'articolo in esame miri soltanto, nella sua prima parte, a questo scopo, parte che pertanto approvo.

Vi sono, dicevo, disposizioni di legge che tutelano proprio questa difesa; e vi è, in questo campo, un articolo del Codice penale, di cui, almeno fino a questo momento, non si è parlato e al quale vorrei far cenno, pregando i giuristi qui presenti — particolarmente i colleghi Tessitori e Monni — di correggermi se per caso io, non giurista, dicessi una eresia, ciò che non credo, perchè di questi rapporti tra segreto professionale e obblighi di legge noi, medici legali, ci siamo occupati largamente.

Ce ne siamo occupati, ad esempio, quando si è trattato della denuncia obbligatoria di tutti gli aborti, denuncia che per i medici non sarebbe obbligatoria o non dovrebbe essere obbligatoria in base ad una disposizione preesistente. Mi riferisco all'articolo 365 del Codice penale il quale esenta dal referto medico quando per il fatto del referto si espone la persona assistita ad un procedimento penale.

Malgrado ciò, è venuta una legge sanitaria che obbliga i medici a denunciare tutti gli aborti al medico provinciale, il quale poi ha l'obbligo di denunciarli, se criminosi, all'Autorità giudiziaria.

Questo è un richiamo che faccio per analogia, anche se in senso inverso, con quanto detta il primo comma dell'articolo che stiamo esaminando, come subito vedremo.

Comunque, ritengo opportuno ricordare il testo dell'articolo 365 sopracitato. Esso è del seguente tenore: « Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria, prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio,

omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito » eccetera.

In questo primo comma dell'articolo 365 del Codice penale, si parla dunque, di multa per chi non ottempera all'obbligo del referto, malgrado l'obbligo morale, e giuridico, del segreto professionale.

Allora, l'Ispettore sanitario medico, previsto dall'articolo 3, che constata la possibilità di una intossicazione alimentare collettiva — delitto perseguibile d'ufficio — ha l'obbligo di denunciare il fatto all'Autorita giudiziaria.

Non so se in quanto ho detto ci sia qualcosa da contestare, ma mi sembra che il rilievo sia giusto. Voglio dire, cioè, che per il fatto della denuncia da parte del medico, l'Autorità giudiziaria procede d'ufficio.

Vi è, poi, per così dire, la disposizione contraria: quando non vi sia delitto vi è l'obbligo del segreto; cioè, in questo caso, ecco la difesa del segreto industriale.

Mi pare che, se si intende la questione sotto questi termini, essa venga resa molto più semplice e quindi ritengo non vi sia ragione per cui l'articolo 14 debba, nella sua prima parte, essere tolto dalla legge, nè debba essere modificato.

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare sull'articolo 14 non tanto per la prima parte, quanto per il secondo comma.

Per ciò che si riferisce alla prima parte non vi sono ragioni di preoccupazione perchè il Codice penale già prevede . . .

C A R E L L I . Ma se si comunica, ad esempio, ad uno straniero? È di questo che dobbiamo anche tener conto!

F R A N Z A . . . . già prevede, dicevo, e tutela, con l'articolo 623, gli stessi interessi che si intende tutelare con l'articolo 14.

Senatore Mancino, la disposizione dell'articolo 14 sta a tutela del segreto e non è stata posta al fine della violazione del segreto. La finalità che vuol raggiungere l'articolo 14 è la stessa di quella prevista all'articolo 623 del Codice penale. C'è una sola differenza, la quale è sostanziale e va guardata con sospetto: mentre per l'articolo 623 il reato è perseguibile a querela della persona offesa (e ciò è corretto e giusto, in quanto colui il quale si senta offeso dalla propalazione di un segreto che ha richiesto lunghi studi e grandi sforzi, può aver bene il diritto di chiedere una sanzione nei confronti di colui che è l'autore della violazione) non è così per l'articolo 14; infatti il reato sarà perseguibile di ufficio anche quando non vi sarà un interessato da tutelare.

Quindi, mentre proceduralmente l'articolo 14 aggrava una situazione che era stata elegantemente definita con l'articolo 623, per la prima parte in sostanza non innova nulla perchè l'articolo 623 dice precisamente che chiunque, venuto a conoscenza per ragioni del suo stato o ufficio (quindi veterinario provinciale, guardia sanitaria eccetera) o per la sua professione, di notizie destinate a rimanere segrete sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali (e nessuno potrà smentire che non siano applicazioni industriali i segreti sui processi di produzione) le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto è punito con la reclusione fino a due anni; poichè quindi l'articolo 623 contempla questa ipotesi in senso lato e dà al magistrato la possibilità di rilevare i casi concreti che vengono a ricadere sotto l'armonia di questa norma per le sanzioni che ne conseguono, l'articolo 14, nel nuovo testo, fa una specificazione superflua che non ha assolutamente ragione di essere.

Resta solo il fatto della perseguibilità di ufficio prevista dall'articolo 14.

Gravissima è invece la seconda parte dell'articolo 14, di una gravità eccezionale perchè viene a sconvolgere tutta una tradizione che è da considerare come una conquista del cittadino, come uno sforzo continuo di pervenire ad una situazione di maggiore libertà del cittadino nella sua sfera morale. Si consideri che la nostra legislazione consente all'imputato di non dichiarare nulla che possa andare contro se stesso. Si consideri che solo per il testimone vi è il

dovere di dire la verità e di non essere reticente. Ora non si può pretendere che un cittadino, il quale non è chiamato come testimone in un processo, il quale non è parte in causa, vada a rivelare dei segreti dei quali è venuto a conoscenza per ragioni di ufficio. Un operaio che lavora in una fabbrica dove vengono applicati questi processi industriali, può essere chiamato da un agente e costretto, sotto l'intimidazione, col pericolo di vedersi privato del proprio pane, a rivelare segreti dei quali è venuto a conoscenza per ragioni che dipendono dal suo rapporto di lavoro. Questo incide nella sfera morale del cittadino ed è cosa che ripugna alla coscienza del legislatore.

Ora, se questi diritti, nella tradizione legislativa italiana, sono stati sempre riconosciuti e sanciti, non possiamo, con innovazioni così radicali — sebbene suggerite ed ispirate dalla finalità di colpire coloro che avvelenano i consumatori — consentire che questa disposizione, malamente trasformatrice di una tradizione, possa entrare nel corpo dell'articolo 14.

Quindi, mentre ritengo che la prima parte dell'articolo 14 sia sostanzialmente inutile perchè va a inquadrarsi nell'articolo 623 del Codice penale, debbo dire, in coscienza e per rispetto di una tradizione che è nostro onore e vanto, che la seconda parte dell'articolo 14 porta ad una innovazione radicale la quale non onora il legislatore.

M I N I O . La soppressione del secondo comma sarebbe in contrasto con l'articolo 13, con il quale si autorizzano questi ispettori a raccogliere notizie.

F R A N Z A . Raccogliere notizie, non punire chi non le dà!

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Signor Presidente, io ho ascoltato con il dovuto ossequio questa disputa veramente interessante, ma dico la verità che se avessi potuto parlare subito dopo l'intervento del senatore Tessitori avrei sollevato una eccezione preclusiva.

Noi abbiamo approvato l'articolo 13 così formulato: « Gli ispettori predetti esercitano la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e reprimere le infrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283 » (e io nel mio discorso mi sono soffermato su questo verbo e ho detto che la parte più importante dell'innovazione del disegno di legge sta in questo verbo " prevenire ") « e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

« A tal fine essi provvedono ad accertamenti ed ispezioni, in qualunque momento, negli stabilimenti ed esercizi esistenti nella provincia, nonchè sui depositi, sugli scali e sui mezzi di trasporto; raccolgono tutte le notizie e informazioni sulla preparazione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che possono interessare la tutela della salute pubblica ».

Ora mi sarei aspettato una disputa del genere proprio quando si discuteva questo articolo; non la comprendo dopo che l'articolo, da me ricordato, è stato approvato. Ma non intendo sollevare una eccezione preclusiva.

F R A N Z A . È lecito raccogliere notizie, non è lecito punire chi non le dà.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Nel merito devo soggiungere che avrei compreso che si sollevasse una eccezione di incostituzionalità: il che non è possibile. Si è detto: ormai l'ordinamento giuridico penale è tale da non obbligare neppure il reo a dire la verità. Io non contesto questo. Il Codice penale testimonia la fondatezza, la veridicità di tale assunto. Non comprendo perchè non si possano apportare modificazioni al Codice penale. L'argomento essenziale per me è questo, se cioè il comma: « Coloro che, richiesti di fornire notizie a norma del precedente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate o in-

complete, sono puniti » è in contrasto con la Costituzione.

F R A N Z A . Non c'è processo! Come si può imporre che diano notizie?

M O N N I . Non c'è processo, non c'è imputato!

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Vi ho ascoltato senza interrompervi per un'ora e mezzo; ora consentitemi che in cinque minuti dica anche io la mia opinione.

Gli onorevoli senatori, che contrastano la mia tesi, dovrebbero dimostrarmi, sul piano rigorosamente costituzionale, che la norma, che vogliamo introdurre nel disegno di legge, è contro la Costituzione. Ma questo non lo hanno fatto e non possono farlo.

Ringrazio il senatore Macaggi, il quale ha portato un contributo notevole alla discussione quando ci ha ricordato che delle innovazioni al Codice penale già esistono. Egli, difatti, ha ricordato che in determinate circostanze anche i medici hanno il dovere di rivelare ciò che hanno saputo sotto il segreto professionale.

F R A N Z A . Ma l'aborto è un delitto. Si capisce che hanno il dovere di denunciarlo!

T E S S I T O R I . In quel caso è ben specificato che si tratta di medici: faccia lei, onorevole Ministro, l'ipotesi che, oltre al medico, ci siano altri non medici a conoscenza di un aborto, per esempio, che abbiano l'obbligo di denunciarlo!

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Senatore Tessitori, lei stesso ha riconosciuto che vi è necessità di precisare le parole « essi » o « coloro »; e, in definitiva, lo faremo. Desidero però — e ho il dovere di farlo — dare una risposta a quelli che sono intervenuti nella discussione. Non posso lasciar passare le loro osservazioni di critica ad un disegno di legge di così estrema delicatezza e suprema importanza per la tutela della salute dei cittadini senza un'altra doverosa risposta.

Oltre il richiamo fatto dal senatore Macaggi — caso concreto che sarebbe in contrasto con la tradizione invocata — credo necessario ricordare qualche altro caso, per esempio quello in materia fiscale, per cui il contribuente ha l'obbligo di denunciare la verità ai fini dell'accertamento dell'imposta. Pertanto, anche in quell'ipotesi, si è derogato alla tradizione invocata.

Per questi motivi debbo insistere nel mantenimento del comma proposto, accettando — se il Senato lo riterrà opportuno — la proposta fatta dal senatore Gianquinto. Quando discutemmo in Consiglio dei ministri questo disegno di legge, io dissi — e l'ho ripetuto in sede di Commissione — che esso deve contemplare esclusivamente la parte contravvenzionale, mentre la parte che riguarda i delitti, verrà disciplinata dal Codice penale (modifiche al quale sono state proposte dal Ministro di grazia e giustizia in un disegno di legge, che viene esaminato dalla competente Commissione del Senato).

Poichè desidero rimanere nel campo contravvenzionale, posso accogliere l'osservazione fatta dal senatore Gianquinto ed accettare la sostituzione dell'avverbio « volontariamente » all'avverbio « scientemente », affermando che con l'ammenda noi dobbiamo punire la materialità del fatto senza procedere assolutamente alle indagini sul dolo.

Per le considerazioni esposte, prego gli onorevoli senatori di approvare il comma con l'emendamento proposto dal senatore Monni, al quale sottopongo l'opportunita della seguente formulazione: « Coloro che preparano, producono o commerciano sostanze alimentari o bevande e i loro dipendenti ». In tal modo avremo anche un'uniformità terminologica tra l'articolo 14 e l'articolo 13: e ciò eviterà interpretazioni non corrette da parte del magistrato che dovrà applicare la legge.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, dobbiamo ora procedere alla votazione degli emendamenti presentati, iniziando, a norma dell'articolo 73 del Regolamento, da quello di carattere più estensivo.

I senatori Carelli, Tessitori ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 14.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

A L B E R T I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della sanità ad esprimere l'avviso del Governo.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Carelli ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Ricordo che i senatori Tessitori ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 14.

B A T T A G L I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, credo che la discussione sia andata al di là di quanto i limiti dell'articolo 14 concedessero. Si pensi: ci siamo rifatti anche a qualche articolo del Codice penale — che non ha nulla a che vedere con la materia contenuta nel capoverso dell'articolo 14 — quando, ad esempio, da parte del collega Macaggi si è fatto riferimento all'obbligo del referto medico, riferimento questo che, benchè condiviso dall'onorevole Ministro, è veramente ben lontano dalla materia in discussione.

Onorevole Ministro e onorevoli colleghi, lungi da noi l'intenzione di boicottare l'accertamento di quei delitti che noi per primi vogliamo colpire, e colpire duramente. Ma non con norme aberranti sulla via della drasticità nel colpire determinati reati e determinati delitti.

E la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 14 è veramente aberrante.

Il Ministro ha detto che, poichè lo scardinamento dell'attuale sistema giuridico italiano non è in urto con la Costituzione, si deve essere pronti a fare qualche altra eccezione come quella prevista dall'articolo 365 del Codice penale e quell'altra concernente l'obbligo del contribuente di dire la verità nel denunciare il proprio reddito. Purtroppo, molta confusione!

Ma qui la cosa è ben diversa. Qui, onorevole Ministro, si può arrivare a colpire anche un innocente. Non si tratta, infatti, di una norma che va applicata solo nel momento in cui vi è un imputato che viene condannato per frode nella produzione o nella vendita di sostanze alimentari, ma si tratta di una norma che entra in vigore contro chi tace la verità, o non la dice interamente, sui propri prodotti anche se questi sono ottimi.

Se questa norma entrasse in vigore nel momento in cui l'imputato di frode nel campo delle sostanze alimentari viene condannato senza aver dato agli accertatori sanitari le giuste notizie, potrei anche essere d'accordo. Ma qui si finisce col condannare, come ho detto, un innocente, cioè colui che, richiesto dall'ufficiale sanitario di dare notizie sulla composizione del suo prodotto, tace qualche cosa, pur producendo o mettendo in commercio un prodotto assolutamente genuino. Infatti, ove l'analisi, ad esempio, rilevi che una delle componenti del prodotto non è stata denunziata, colui che di tale componente ha taciuto è non solo imputabile ma anche punibile per il reato di cui al secondo comma dell'articolo 14. È vero che vi potrà essere un concorso di reati; ma il concorso di reato si avrà soltanto quando nei confronti dell'imputato, contro il quale venga accertata la frode alimentare, ricorra altresì l'ipotesi del capoverso dell'articolo 14 del disegno di legge in esame; detta ipotesi, però, può verificarsi da sola tutte le volte che un buon produttore volesse mantenere il segreto sul suo sistema di produzione.

Questo è il punto al quale si arriverebbe se noi dessimo il nostro voto favorevole al capoverso dell'articolo 14: voto che noi liberali non daremo.

T E S S I T O R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I . Onorevoli colleghi, ho chiesto la parola (e ne domando scusa) soltanto perchè mi preme, in questa dichiarazione di voto, sottolineare un punto, e cioè il mio desiderio di respingere l'accusa — che è stata mossa oltre che a me, anche a coloro i quali condividono la mia modesta opinione — di voler favorire gli avvelenatori del popolo. Questo è stato detto anche con accese espressioni, *ex plenitudine cordis*, dal collega Mancino, il quale videntemente appartiene alla schiera dei molti che ritengono che le eccezioni e le obiezioni sollevate da noi avvocati siano dovute ad amor di quisquilie, di sottigliezze, di bizantinismi legali.

Veda, collega Mancino, lei ricorda quanto me che in un grande libro (che conosce senza dubbio) è raccontato come, in occasione di una sollevazione popolare contro i mugnai accusati di nascondere la farina, un intellettuale d'allora (non un uomo della strada), il conte Attilio, nel banchetto in casa del suo cugino Don Rodrigo, discutendosi sull'argomento, propose una soluzione . . .

M I N I O . Impicchiamoli!

T E S S I T O R I . Appunto. Se ne prendano, diceva il conte Attilio, due, tre, quattro, cinque, e si impicchino; e la farina salterà fuori! (*Commenti*). Non possiamo (perdoni, amico Mancino) procedere con una mentalità di questa specie! Non possiamo, egregio Ministro, discutere un problema di estrema gravità, come disse esattamente il collega Franza, facendo finta di non conoscere le argomentazioni da noi portate, e mettendo sulla nostra bocca motivi di costituzionalità o di anticostituzionalità, che non ci siamo mai sognati di proporre.

Nè risolvete il problema — che è, secondo il collega Mancino, quello di colpire gli avvelenatori del popolo — ricorrendo a questi mezzucci.

M A N C I N O . In questo posso essere d'accordo.

T E S S I T O R I . Ora, noi siamo in uno Stato di diritto, e lo Stato di diritto esige chiarezza di norme giuridiche. Non so se domani, quando questa norma fosse definitivamente approvata, potrà essere sollevata anche un'eccezione di illegittimità costituzionale, con riferimento alle norme della Costituzione che fissano i confini, i termini, le garanzie delle libertà del cittadino. Non vi è comunque un problema che ci divida in ordine alle finalità da raggiungere. Noi vi diciamo che le potete raggiungere egualmente senza inventare un reato nuovo. Il richiamo al capoverso dell'articolo precedente, laddove si precisano le facoltà degli ispettori sanitari, è cosa che non ha senso. Quel capoverso potrebbe essere soppresso, in quanto potrebbe formare oggetto di una circolare dell'onorevole Ministro; nemmeno di una norma di regolamento. Da quando in qua in una legge si dice che cosa deve o può fare l'agente di polizia giudiziaria? Raccogliere notizie sul delitto? E occorre dirlo in una legge?

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Il fatto è che l'articolo è stato approvato.

T E S S I T O R I . Siccome lei ha accennato ad una questione di preclusione, le voglio far osservare. . .

P R E S I D E N T E . La questione di preclusione non è stata posta in modo formale e quindi la prego di lasciarla cadere.

T E S S I T O R I . Abbandono l'argomento.

Senza ripetermi, anche perchè assai chiaramente è stato detto dai colleghi Battaglia e Franza quello che io dissi, mi limito a richiamare la vostra attenzione sulle modificazioni che dovrebbero bastare per farci accettare questo capoverso. « Coloro che »: si tratta, secondo l'emendamento del senatore Monni, degli industriali, dei produttori, di tutti coloro che lavorano intorno alle sostanze alimentari; quindi, come osservava esattamente il senatore Franza, anche l'operaio che presta la sua opera in uno stabilimento. Voi perciò vedete come ingrandite

potenzialmente il numero degli eventuali imputati di questo reato.

Quando poi all'avverbio « scientemente » si propone di sostituire l'altro « volontariamente » — scusa, collega Gianquinto, non lo devevi proporre proprio tu — si cade in una piccola eresia giuridica. Intanto, se l'avverbio viene sostituito, come chiede il senatore Gianquinto, il problema della ricerca del dolo rimane sempre. In secondo luogo non vi è nessun reato che possa essere punito se non è volontario. Il dolo non consiste nella volontà; la volontà è la condizione *sine qua non* perchè l'azione possa essere qualificata reato, delitto o contravvenzione. La volontà è in *re ipsa.*

G I A N Q U I N T O . Se dici « sciente mente » tu fai pensare già che colui che nega la notizia si proponga di raggiungere un certo evento.

T E S S I T O R I . La formulazione del testo governativo, fatta propria dalla Commissione, è molto più logica ed esatta che non la tua. In essa si dice: « quando diano scientemente (notizie) errate o incomplete ». Ci può essere un errore non imputabile, non cosciente. Ecco la ragione per cui è stato posto l'avverbio « scientemente »: la punizione è possibile — è evidente ed è di buon senso — solo se e in quanto colui che dà la notizia sbagliata era, nel momento in cui la dava, consapevole di dare una notizia errata.

Ecco perchè quella modificazione o non modifica niente o peggiora la situazione!

Detto questo, però, rimango sempre dell'opinione che il Senato farebbe cosa saggia accettando la proposta di soppressione; anche per un altro motivo.

Ci ha detto il Ministro che il suo collega Guardasigilli sta predisponendo, o ha già predisposto, talune modificazioni al Codice penale; tanto è vero che in Consiglio dei ministri avrebbe chiesto che in questo disegno di legge il fatto fosse contenuto unicamente sotto la figura contravvenzionale, perchè sotto la figura delittuosa ci avrebbe pensato lui con altro provvedimento legislativo.

E allora, onorevoli colleghi, aspettiamo che coloro che ci succederanno discutano le modificazioni al Codice penale, e non abbiamo tanta furia di precipitarci a fare delle innovazioni in un campo delicatissimo qual è quello delle libertà fondamentali del cittadino.

F R A N Z A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Voterò a favore dell'emendamento soppressivo e chiedo scusa ai colleghi se nuovamente intervengo, ma è una questione di principio, ed è proprio per il nostro patrimonio spirituale, per la nostra cultura e per la nostra preparazione che ci sentiamo impegnati a dare battaglia! Qui bisogna chiarire e mi preme sgombrare il terreno da alcune osservazioni.

Quando si dice che il sanitario è tenuto a denunciare il caso d'aborto e si crede di trovare un'analogia con questo fatto, si cade in errore! Perchè, se la disposizione riguardasse i veterinari, oppure le guardie o non so chi altro, potremmo riscontrare una certa analogia col caso del sanitario. Qui, invece, la norma investe coloro che sono venuti in possesso di un segreto. Sarebbe come se il veterinario, supponiamo, si rivolgesse ad un terzo per sapere un segreto e il terzo non glielo dicesse; la sanzione non è per il veterinario, ma per il terzo!

Tuttavia, per dimostrare come sia pericolosa questa norma, basterà mettere in relazione la prima parte con la seconda parte di questo articolo. Nella prima parte viene tutelato il segreto. Ora, se il segreto nella preparazione di sostanze alimentari è un segreto utile e cioè innocuo per l'alimentazione, esso resterà tale per tutti e viene così favorito e tutelato il diritto al segreto. Se il segreto, invece, porta all'adulterazione ed alla sofisticazione di sostanze alimentari, le quali diventano dannose, allora vi sarà un processo penale e non vi sarà più segreto, perchè il procedimento di adulterazione verrà reso pubblico e noto attraverso il processo.

La seconda parte dell'articolo investe tutti coloro che sono a conoscenza di un segreto, sia nel caso in cui il segreto sia di tale na-

tura da dover restare un segreto per tutti, sia nel caso in cui il segreto costituisca fatto delittuoso, perseguibile penalmente.

Allora, onorevole Ministro, lei si rende conto che, quando in questo comma si dice che coloro i quali sono richiesti di fornire notizie a norma dell'articolo precedente e non le forniscono o le danno scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda fino a lire 1.000.000, si viene a violare il segreto relativo al trattamento di sostanze alimentari per le quali, con il primo comma, noi riteniamo che il segreto debba rimanere tale.

Perchè? Perchè dovendosi fare sempre, indispensabilmente, un procedimento penale nei confronti di coloro i quali non hanno voluto fare la rivelazione, viene a cognizione del pubblico anche quel segreto che doveva restare tale.

Questa è una conclusione ineccepibile, contro la quale nulla si potrà dire! Salvo che il Ministro non abbia inteso colpire soltanto coloro i quali non danno notizie relative alle sostanze le quali, già per scienza di tutti, erano di tale natura da apportare un danno alla pubblica salute.

Ma siccome l'indagine è diretta proprio a realizzare questa finalità, cioè ad accertare se questo segreto sia di tal natura da essere tutelato o meno, ne deriva la conseguenza che in tutti i casi il segreto a causa del procedimento penale può essere violato, col che può derivare violazione anche delle attività lodevoli di industrie, di produttori, di chimici, i quali hanno, con le loro scoperte, bene operato determinando un progresso nella vita sociale e nella economia nazionale.

Quindi, come vede, onorevole Ministro, questa dizione è pericolosissima sotto questo aspetto. Ma soprattutto la questione di principio che va tenuta presente è la seguente: nel nostro ordinamento il cittadino è tenuto a rivelare la verità, in relazione alle domande che gli vengono poste, quando vi sia un processo e quando questo cittadino sia testimone nel processo. Va tutelato, in base alla Costituzione, il segreto della corrispondenza e ogni altra comunicazione, e si tratta di diritti inviolabili. Nessuno, di qualunque potere sia investito, ha il diritto, con la minaccia di una sanzione, al di fuori del processo, in un'attività di indagine preliminare, di imporre al cittadino di rivelare cose delle quali sia a conoscenza. Noi consentiremmo, non tanto da parte di coloro i quali siano investiti di responsabilità ed abbiano il concetto della responsabilità, ma da parte di qualsiasi agente, una indagine la quale potrebbe rivelarsi pericolosa e scardinare un sistema tradizionale che è costato fatica e sudore ai giuristi e che noi, come legislatori, dovremmo concorrere a tutelare.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Io, proprio per evitare questa interpretazione non rigorosamente logica prospettata dal senatore Franza, faccio formale proposta di trasferire il secondo comma dell'articolo 14, con la modifica fatta dal senatore Monni ed integrata da me, nell'articolo precedente, all'ottavo comma subito dopo le parole: « sanitari provinciali e comunali ». Il primo comma diventerebbe un articolo a sè stante.

E voglio rispondere al senatore Franza. Mi pare che valga la pena di precisare che sono due cose distinte: una cosa è l'informazione che chiede l'ispettore sanitario a coloro i quali producono, preparano e commerciano; altra cosa è mantenere il segreto. Noi, proprio per rendere possibile l'acquisizione di queste notizie da parte degli ispettori sanitari, comminiamo una grave pena a carico di coloro che propaghino le notizie venute a loro conoscenza. Quindi ci troviamo di fronte a due ipotesi perfettamente distinte.

Quindi, insisto sulla mia proposta: cioè il secondo comma dell'articolo 14 sia trasferito all'articolo precedente inserendolo subito dopo le norme che autorizzano gli ispettori sanitari a richiedere notizie.

P R E S I D E N T E . Dovremmo ora passare alla votazione dell'emendamento soppressivo proposto dai senatori Tessitori

ed altri. Senonchè i senatori Macaggi ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma dell'articolo 14, dopo la parola « devono » le altre: « salvo gli obblighi che loro incombono per legge ».

Invito la Commissione ed il Governo a dichiarare se accettano questo emendamento.

A L B E R T I , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Anche il Governo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Macaggi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Ritorniamo ora all'emendamento soppressivo del secondo comma proposto dai senatori Tessitori ed altri.

Senatore Tessitori, mantiene l'emendamento?

T E S S I T O R I . Sì!

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A L B E R T I , *relatore*. La Commissione è contraria.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Ho già manifestato il mio parere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 14 proposto dai senatori Tessitori ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Monni ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 14 con il seguente: « I titolari o dipendenti delle aziende che preparano o producono o conservano o vendono sostanze alimentari o bevande i quali, richiesti dall'Autorità sanitaria o dagli ispettori sanitari di fornire notizie, non le forniscono o danno scientemente notizie inesatte o incomplete sono puniti con l'ammenda sino a lire 1.000.000 ».

Ricordo che l'onorevole Ministro ha proposto di trasferire il secondo comma di questo articolo all'articolo 13, inserendolo dopo l'ottavo comma del testo proposto dalla Commissione.

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . A me pare, nonostante la proposta fatta dal Ministro, che l'emendamento stia bene all'articolo 14. Noi abbiamo approvato or ora l'articolo 13 e modificarlo nuovamente non mi sembra sia il caso.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Facciamo un articolo autonomo, a sè stante.

M O N N I . Io chiedo che sia votato l'emendamento da me presentato così come è proposto.

Faccio osservare ai colleghi non avvocati, che hanno confuso fra contravvenzione e delitti, che l'articolo 42 del Codice penale stabilisce che « nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ».

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Io non ho nessuna difficoltà ad associarmi all'emendamento del senatore Monni. Avevo solo manifestato una preoccupazione. Poichè nell'articolo precedente abbiamo usato queste parole: « preparazione, produzione e commercio », secondo me sarebbe opportuno che si usassero gli stessi verbi anche in questo comma; e ciò per un'armonia anche grammaticale e logica.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, nell'emendamento Monni si usano questi termini: « ... preparano o producono o conservano o vendono ».

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Allora siamo d'accordo.

F R A N Z A . Non si potrebbe aggiungere l'espressione: « e risulti dimostrata l'adulterazione »?

T E S S I T O R I . Qui si prefigura un reato autonomo: sia o non sia il prodotto velenoso, non importa.

F R A N Z A . Per questo dico che, se si vuole punire colui che concorre nell'adulterazione, bisogna specificarlo.

G I A N Q U I N T O . Provvede già il Codice penale. Qui si tratta di un reato nuovo.

T E S S I T O R I . Così modifichiamo le basi del diritto penale!

P R E S I D E N T E . Senatore Monni, lei accetta la proposta del senatore Gianquinto di sostituire l'avverbio « volontariamente » all'altro « scientemente »?

M O N N I . Per me è indifferente. Mi rimetto al parere della Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento dei senatori Monni ed altri sostitutivo del secondo comma dell'articolo 14.

A L B E R T I , *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento Monni, esprimendo però l'avviso che sia meglio lasciare l'avverbio « scientemente ».

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Anche il Governo lo accetta.

T E S S I T O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I . Se ho ben capito, nell'emendamento Monni all'aggettivo « errate » verrebbe sostituito l'altro « inesatte ».

M O N N I . Perchè « errate » e « scientemente » sono termini che non possono coesistere: l'errore non può essere determinato da scienza.

T E S S I T O R I . Ma il termine « inesatte » ha un'estensione maggiore. Ora lei vuole punire anche per una semplice inesattezza che non può portare alcun nocumento.

Perchè non lasciare « errate »? Volete allargare ancora le maglie di questa norma?

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Monni ed altri, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 14, emendamento che è del seguente tenore:

« I titolari o dipendenti delle aziende che preparano o producono o conservano o vendono sostanze alimentari o bevande i quali, richiesti dall'Autorità sanitaria o dagli ispettori sanitari di fornire notizie, non le forniscono o danno scientemente notizie inesatte o incomplete sono puniti con l'ammenda sino a lire 1.000.000 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il Governo ha proposto di trasferire il secondo comma dell'articolo 14, testè approvato, all'articolo 13, inserendolo dopo l'ottavo comma del testo proposto dalla Commissione. Metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto quindi ai voti l'articolo 14, che risulta così formulato:

Art. 14.

L'Autorità sanitaria provinciale, gli ispettori sanitari, i segretari tecnici e le guardie di sanità devono, salvo gli obblighi che loro incombono per legge, conservare il segreto

sui processi di preparazione, produzione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che vengono a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'articolo 623 del Codice penale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 15.

La nomina alla qualifica iniziale del ruolo previsto dall'articolo 12 ha luogo mediante concorsi pubblici per titoli ed esami.

Ai concorsi sono ammessi i laureati, da almeno due anni, in medicina e chirurgia, chimica, chimica industriale, chimica e farmacia, medicina veterinaria, scienze biologiche, ingegneria chimica, i quali posseggano i requisiti prescritti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato la età di quaranta anni, salva l'elevazione del limite di età ai sensi delle disposizioni vigenti.

Nei bandi di concorso saranno precisati, di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio, il diploma o i diplomi di laurea, fra quelli indicati nel precedente comma, richiesti per la partecipazione al concorso, nonchè le materie ed i programmi di esame.

Per la nomina delle commissioni esaminatrici e per lo svolgimento dei concorsi, si applicano le norme generali sui concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato della carriera direttiva.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

« *Al secondo comma, dopo le parole*: " scienze biologiche ", *inserire le altre*: " scienze agrarie, merceologia " ».

P R E S I D E N T E . La Commissione accetta questo emendamento?

A L B E R T I , *relatore*. La Commissione non è contraria e si rimette al Senato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

In seguito a questa votazione deve intendersi assorbito l'emendamento presentato dai senatori Carelli, Granzotto Basso, D'Albora, Latini, Militerni e Focaccia, tendente ad inserire, al secondo comma, dopo le parole « scienze biologiche », le altre « scienze agrarie ».

Metto quindi ai voti l'articolo 15 con la modifica testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che il Governo ha presentato un articolo aggiuntivo con riserva di studiare la collocazione più opportuna in sede di coordinamento. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

« Il primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

" Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento e dell'esercizio. Del provvedimento devono darne pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento " ».

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro della sanità ha facoltà di illustrare questo emendamento.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Nell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, si è incorsi in un involontario errore. Il testo attuale è il seguente: « Il medico e il

veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal processo penale, possono ordinare, per le trasgressioni di maggiore gravità, la chiusura temporanea fino a sei mesi e, nei casi di recidiva o di maggiore gravità, anche la chiusura definitiva ». La duplicazione dell'ipotesi della maggiore gravità, dovuta ad un'involontaria locuzione, crea una confusione ed impedisce l'attuazione del provvedimento più grave, cioè la chiusura definitiva. È pertanto necessario sopprimere l'inciso: « per le trasgressioni di maggiore gravità » nella prima parte del comma, lasciandolo nella seconda parte.

P R E S I D E N T E . La Commissione accetta questo emendamento?

A L B E R T I , *relatore*. La Commissione lo accetta.

P R E S I D E N T E . Mette ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal Ministro. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 16.

La tabella I del quadro 4 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.

Non si applica il terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

(*È approvato*).

Art. 17.

Per la specializzazione e per il perfezionamento dei segretari tecnici, delle guardie di sanità e dei vigili sanitari provinciali da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanità organizza appositi corsi

Le guardie di sanità nell'esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

(*È approvato*).

Art. 18.

Gli esami e le analisi da compiersi da laboratori di igiene e profilassi ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, rivestono carattere di urgenza e devono avere la precedenza rispetto a quelli richiesti da altri.

(*È approvato*).

Art. 19.

Il Ministero della sanità concede contributi alle Amministrazioni provinciali per il potenziamento e l'aggiornamento dell'attrezzatura tecnica dei laboratori di igiene e profilassi in rapporto all'evoluzione della tecnologia alimentare e per l'adeguamento alle effettive esigenze del servizio del personale dei laboratori predetti e dei vigili sanitari.

Sono, inoltre, devoluti agli scopi previsti dal precedente comma i proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . L'articolo 18, ed ora anche l'articolo 19, fanno riferimento a « laboratori di igiene e profilassi ». Più esattamente, si tratta dei laboratori provinciali di igiene e profilassi. Sono infatti organismi dipendenti dalla Provincia, non essendo previsto dalla legge altro genere di laboratori di igiene e profilassi. Vi è quindi l'esigenza di un perfezionamento del testo, che può essere tenuta presente anche in sede di coordinamento. Credo che il Ministro possa accettare l'uso della dizione più completa, anche all'articolo 18 (se il Senato è d'accordo), perchè sia ben chiaro a che cosa si fa riferimento.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Voglio assicurare il senatore Oliva che non possono sorgere difficoltà. Noi ci richiamiamo specificamente all'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che precisa proprio quello che il senatore Oliva chiede. Quindi dubbi di sorta al riguardo non possono nascere.

O L I V A . La ringrazio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E N C O , *Segretario*:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti della qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sanitari possono essere conferiti:

a) per non oltre un quinto, su designazione del Consiglio di amministrazione e secondo la graduatoria formata dal Consiglio stesso, ad impiegati dei ruoli di carriera direttiva tecnica delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto del Ministro della sanità di fissazione e ripartizione dei posti da conferire in relazione ai vari tipi di laurea;

b) per non oltre quattro quinti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, cui sono applicabili le disposizioni del precedente articolo 15.

Gli impiegati assunti ai sensi del precedente punto *a*) prendono posto in ruolo prima dei vincitori del concorso di cui al punto *b*).

(*È approvato*).

Art. 21.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la unificazione nel Ministero della sanità di tutti i servizi ed istituti, centrali e periferici, attinenti alla vigilanza igienica e al controllo delle sostanze alimentari e delle bevande, secondo il criterio di rendere più efficienti e più rapidi la vigilanza e il controllo anzidetti.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

P R E S I D E N T E . I senatori Pasqualicchio, Lombardi, Scotti, Vergani, Zanardi e Marabini hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma in fine le parole: « , salvo quelli istituiti dagli enti locali ed universitari ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

A L B E R T I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Non ho difficoltà ad accogliere l'emendamento. Propongo però di inserirlo dopo le parole: « controllo delle sostanze alimentari e delle bevande ».

P A S Q U A L I C C H I O . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto al primo comma dai senatori Pasqualicchio ed altri ed accettato sia dalla Commissione, sia dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 22.

All'onere derivante dalla prima applicazione degli articoli 12 e 16 valutato per l'esercizio finanziario 1962-63 in lire 50 milioni, si farà fronte con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante i provvedimenti legislativi in corso.

Con analoga riduzione si farà fronte all'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione del primo comma dell'articolo 19 per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 23.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 23 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura della tabella A.

G E N C O , *Segretario*:

TABELLA *A*

CARRIERA DIRETTIVA
DEGLI ISPETTORI SANITARI

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale sanitario	12
500	Ispettore capo sanitario	40
402	Ispettore sanitario	40
		92

P R E S I D E N T E . A questa tabella è è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Carelli. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Sostituire la tabella A *con la seguente*:

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
800	Ispettore generale superiore sanitario	3
670	Ispettore generale sanitario .	9
500	Ispettore capo sanitario . .	40
402	Ispettore sanitario	40
		92

P R E S I D E N T E . Il senatore Carelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* C A R E L L I . Signor Presidente, ho presentato questo emendamento anche in relazione alla norma dell'articolo 13 in cui si dice che gli Ispettori generali e gli Ispettori capo sanitari saranno ripartiti in tre rami di competenza: medico-biologica, chimica ed industriale.

Evidentemente, questi sono servizi centrali e dovrebbero essere espletati, a mio avviso, da elementi particolarmente competenti, i quali dovrebbero percorrere una carriera fino a raggiungere, più o meno, il grado di vice direttore generale. Tre sono i rami, tre dovrebbero essere gli Ispettori generali; d'altra parte, ci sono dei Dicasteri, come ad esempio il Ministero dei lavori pubblici, in cui vi sono già gli Ispettori generali, gli Ispettori capi e gli Ispettori superiori.

Qui, invece, si chiede solo l'istituzione di un Ispettorato generale superiore ai fini, appunto, di quei servizi relativi ai rami di competenza di cui all'articolo 13, sopra ricordato.

Ecco perchè ritengo che, rimanendo sempre invariato il numero, possa essere approvata la tabella secondo l'emendamento da me presentato.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Non voglio entrare nel merito della variazione alle tabelle ed ai coefficienti proposta dal senatore Carelli, ma faccio solo osservare ai colleghi che all'articolo 22 noi abbiamo votato una maggiore spesa, per lo esercizio finanziario 1962-63, di 50.000.000. Ora, è chiaro che questo aumento di organico o quanto meno di coefficienti implicherebbe una spesa superiore.

C A R E L L I . Ma rientra in bilancio!

R O D A . No, non rientra affatto nel bilancio ma solo nel citato articolo 22, e in questo campo bisogna essere molto precisi! E se invece di 50 milioni si tratta di una spesa anche di mille lire in più, allora noi dovremo modificare l'articolo 22, il che non mi sembra più possibile poichè è già stato approvato. Io pongo una questione precisa e desidero mi si risponda con precisione assoluta; poichè siamo nel campo delle cifre e degli stanziamenti di bilancio che non sono, evidentemente, delle quantità elastiche, ma sono ben delimitate, ed impongono doveri precisi, desidero mi si risponda esaurientemente e con precisione assoluta. Diversamente qui si rischia di far naufragare tutta la legge per un particolare di trascurabile peso, poichè, in queste condizioni, essa incontrerà ostacoli severi al visto presidenziale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A L B E R T I , *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento presentato dal senatore Carelli e quindi favorevole al testo governativo.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Signor Presidente, sarei veramente lieto se potessi accogliere l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Carelli. Purtroppo non posso.

La tabella in questione è stata da me concordata con il Ministero del tesoro ed è stata sottoposta all'attento esame della Commissione finanze e tesoro. Se dovessimo modificarla dovremmo chiedere il parere della detta Commissione; il che farebbe ritardare notevolmente l'*iter* di questo disegno di legge. Per questa ragione prego il senatore Carelli di ritirare il suo emendamento sostitutivo e di aderire alla tabella da me indicata nel disegno di legge.

* C A R E L L I . Aderisco all'invito, onorevole Ministro, ma la pregherei di voler considerare questa mia proposta come raccomandazione ai fini di una revisione dell'organico.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Accetto la proposta come viva raccomandazione, lieto se potrò tradurla in norma di legge.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti la tabella *A*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo ora alla tabella *B*. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

TABELLA *B*

CARRIERA AUSILIARIA
DELLE GUARDIE DI SANITA'

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
180	Primo capo guardia	50
173	Capo guardia	100
159	Guardia	300
		450

P R E S I D E N T E . La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

D ' A L B O R A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D ' A L B O R A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'argomento delle sofisticazioni alimentari è uno di quelli che più colpisce l'opinione pubblica.

In altri tempi la protezione del consumatore era una cosa relativamente facile, tutt'al più legata alla maggiore o minore esperienza dei singoli consumatori. Le donne avevano una conoscenza diretta dei cibi e dei tessuti; gli animali erano allevati, macellati e venduti sul posto; il vestiario e le scarpe erano confezionati dalle persone di casa o da artigiani ambulanti; gli uomini si intendevano dell'arte del fabbricare; artigiani e mercanti dovevano quindi basarsi principalmente sulla loro personale fama di onestà e di capacità.

L'introduzione delle macchine, i progressi della scienza in genere e della chimica in particolare, hanno reso il controllo del consumatore quasi impossibile. La varietà delle merci e delle derrate oggi è tale che nessuno può esserne giudice competente e nessuno può avere il tempo ed il modo di confrontare i vari articoli. I sistemi di produzione, di trasformazione, di conservazione, sono ormai così lontani dalla comune esperienza che è quasi impossibile riconoscere il vero valore di un prodotto prima che l'uso ne abbia confermato la qualità, salvo il caso in cui si ricorra a tecnici specializzati e a difficili esami di laboratorio.

In conseguenza di questa mutata situazione, dalla speculazione, la frode e l'inganno, che sono vecchi di quanto è vecchio il commercio, siamo passati alle cosiddette sofisticazioni alimentari.

In proposito si sono scritte cose vere e non vere e l'intervento dello Stato in difesa della salute pubblica, che sarà anche garanzia del buon nome della parte sana dell'industria alimentare, si è reso necessario perchè attraverso opportuni provvedimenti legislativi si metta ordine in un così delicato ed importante settore della vita nazionale.

Si tratta di un lavoro improbo e non facile, e ne abbiamo avuto la prova questa sera, per la complessità e l'estensione dei fenomeni che debbono essere sorvegliati e per apprestare disposizioni adeguate affinchè gli uffici pubblici incaricati dei controlli possano disporre dei mezzi e dei poteri necessari per accertare e quindi prevenire, se necessario punire in modo esemplare, qualsiasi tentativo di arrecare danno alla salute degli italiani, attraverso prodotti alimentari non genuini.

Così ad un primo disegno di legge è seguito l'attuale che, in concreto, ha il compito, con opportune modifiche, di integrare e rendere il precedente maggiormente aderente alla realtà. Certo, la presente legge non sarà sgradita agli industriali ed ai commercianti onesti, che sono tanti, perchè li garantirà contro i disonesti, ma sarà particolarmente gradita alla gran massa dei consumatori che si sentiranno meglio tutelati nei loro legittimi interessi.

Durante la seduta dell'11ª Commissione del 18 aprile dello scorso anno, presentai, con la firma di altri colleghi, un ordine del giorno con il quale si esprimeva il voto che, per quanto riguarda l'indicazione di quantità degli ingredienti secondari e la data da apporre sulle confezioni, il regolamento indichi i prodotti cui tale obbligo si riferisce e, per quelli sfusi che possono essere posti in vendita, siano elencati i componenti principali, in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso e volume. Tale ordine del giorno venne accettato dal Ministro e pertanto non l'ho ripetuto e d'altra parte ho visto che se ne è fatto cenno, nell'articolo 4-*bis* Successivamente ho presentato un altro ordine del giorno riguardante le prescrizioni dell'articolo 11 della legge circa le leghe contenute nel piombo usato per saldare lo scatolame.

Vi sono motivi economici e tecnici perchè tale questione sia tenuta nel debito conto, e mi auguro che il Ministro, che con la Commissione ha accolto la mia richiesta, vorrà provvedere in modo da evitare che le prescrizioni in proposito possano recare danno sia al consumatore che all'industriale.

Bisogna ora augurarsi che al disegno di legge segua un regolamento preciso che tenga conto delle osservazioni che sono state avanzate al solo scopo di rendere la legge più aderente e completa. Occorre anche formulare l'auspicio che essa sia applicata con giustizia, ma anche con il dovuto rigore, senza inopportune discriminazioni, informando-

ne l'opinione pubblica sia nel senso positivo che nel senso negativo. Io ho preso atto con soddisfazione delle dichiarazioni fatte dal Ministro, sia su tale argomento sia per la parte riguardante gli istituti di igiene e profilassi che saranno potenziati e mantenuti nella loro autonomia.

Questo è quanto desidera la mia parte politica a nome della quale esprimo il voto favorevole all'approvazione della presente legge con la sicurezza che il Ministro e i suoi collaboratori, dal più elevato in grado al più modesto, continueranno senza soste l'opera intrapresa di sorveglianza e di repressione. Essa risulterà di indubbio vantaggio per i produttori e i commercianti onesti, che, come ho già detto, non sono pochi e per i consumatori che verranno difesi da inconsulti attentati alla loro salute.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, voteremo a favore del disegno di legge nel suo complesso, nonostante la viva protesta da noi elevata poc'anzi al secondo comma dell'articolo 14. Voteremo, soprattutto, a favore dello spirito della legge e dello scopo finalistico che essa si propone; voteremo a favore perchè siamo convinti che è necessario potenziare la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari; voteremo a favore in quanto convinti che è necessario inasprire le pene perchè possa essere restituita, nella produzione di queste sostanze, quell'etica che deve affondare le sue radici non solo nella liceità consentita dal Codice penale, ma anche nelle norme morali.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che, in considerazione del fatto che molti degli emendamenti approvati sono stati presentati alla Presidenza all'ultimo momento, dopo essere stati formulati in maniera piuttosto affrettata, si rende opportuno procedere ad un lavoro di coordinamento. Rinvio pertanto alla seduta pomeridiana di domani il coordinamento e la votazione finale del disegno di legge.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Contributo agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1962-63 » (2462);

« Modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia » (2463).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E N C O , *Segretario*:

Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se, allo scopo di alleviare le conseguenze dell'ondata di freddo testè abbattutasi sull'Alto Lazio, non sia possibile destinare parte delle somme raccolte per il soccorso invernale, in linea prioritaria, ai Comuni colpiti e se, in attesa delle risultanze dell'inchiesta promossa dall'Ispettorato agrario della provincia di Viterbo, sia per essere destinata una parte dei fondi riservati alle provvidenze per l'olivicoltura, alle zone olivicole colpite dell'alta provincia di Viterbo, come si è fatto in recente occasione di calamità pubblica per altre regioni (1613).

ALBERTI

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quali provvedimenti di carattere eccezionale ed urgente intenda prendere per soccorrere la popolazione del comune di

Cigliè (Cuneo) il cui abitato sta progressivamente sprofondando in una voragine che inghiotte una casa dopo l'altra, mentre la popolazione è esposta ad un clima rigidissimo che ostacola i rifornimenti e gli aiuti.

La Prefettura di Cuneo e l'Amministrazione provinciale con lodevole slancio hanno già fatto affluire notevoli soccorsi, che tuttavia sono assolutamente inadeguati di fronte alla vastità e gravità del fenomeno.

Occorre un immediato intervento del Governo per lenire le sofferenze della popolazione e per metterla in condizioni di superare la grave crisi materiale e morale (3595).

DARDANELLI

Al Ministro del tesoro, per sapere se non ravvisi l'opportunità di disporre che siano depositati presso la Presidenza di questa Assemblea legislativa — affinchè i senatori della Repubblica ne possano prendere visione — tutti i verbali dei lavori della Commissione che l'Associazione bancaria Italia nominò per l'esame delle 2.312 richieste di sportelli e che predispose il progetto delle concessioni, portato dal Governatore della Banca d'Italia all'approvazione del Comitato interministeriale del credito nella prima decade dell'agosto 1962.

Ciò perchè dai detti verbali si potrebbero trarre elementi di giudizio atti a ristabilire la verità sul lavoro svolto dalla detta Commissione (3596).

PIGNATELLI

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se:

considerato che, in occasione dei recenti aumenti delle tariffe ferroviarie, si è inteso escludere dagli aumenti coloro che viaggiano per esclusivo motivo di lavoro o di studio;

considerato che molti operai ed impiegati sono costretti a prendere l'abbonamento mensile, anzichè quello settimanale, causa la mancanza di corse e coincidenze utili con treni ammessi all'abbonamento settimanale;

tenuto conto che le reiterate richieste per trasformazione in giornaliere di corse bisettimanali e per prolungamenti di corse (atte ad eliminare i già segnalati insopportabili inconvenienti relativi a treni operai ammessi agli abbonamenti settimanali) sono state fin qui respinte per esclusivi motivi di non convenienza economica,

non ritenga opportuno dare disposizioni affinchè venga escluso l'aumento di costo anche per gli abbonamenti mensili fatti da operai ed impiegati (così come è stato fatto per quelli degli studenti) essendo tale esclusione dall'aumento di costo più che giustificata dal fatto che l'Amministrazione ferroviaria si rifiuta di fornire le corse, indispensabili a questi lavoratori, con treni normalmente ammessi all'abbonamento settimanale (3597).

MARCHISIO

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi che hanno indotto l'Amministrazione dei monopoli di Stato a non rispettare la decisione n. 22 del 30 ottobre 1961 del Consiglio di Stato e la decisione del Ministero delle finanze numero 00/31919, con le quali si disponeva la revoca del collocamento a riposo del capo tecnico dei Monopoli di Stato Luigi De Martino;

e quali provvedimenti intende adottare perchè venga rispettata la decisione ministeriale (3598).

PALERMO

Al Ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere la sua opinione sul divieto di proiezione in pubblico, deciso dalla Commissione di 1ª istanza per la revisione dei film, all'« Ape regina » di Marco Ferreri ed in particolare se egli non giudichi la valutazione del film data dalla Commissione come di opera che contrasta con la normale concezione della vita coniugale, una valutazione di tipo ideologico e in quanto tale assolutamente in contrasto non solo con il concetto di « buon costume » quale è emerso dal dibattito parlamentare sulla nuova legge per la revisione dei films; non solo con le stesse dichiarazioni pubbliche, anche recentissime, dello stesso Ministro del turismo e dello spettacolo secondo le quali la

nuova legge avrebbe inteso « liberare di tutte le ipoteche ogni tematica culturale, sociale e politica » (ed il problema della vita matrimoniale è per eccellenza un tema sociale); ma anche con le stesse indicazioni della Costituzione a proposito della libertà di espressione.

L'interrogante chiede inoltre se il Ministro non creda opportuno fare presente alle Commissioni di censura come — in attesa dell'auspicata ed auspicabile abolizione dell'istituto della censura — non possa essere assunto a metro di liceità il contrasto o meno delle idee social-politiche ed ideologico-culturali espresse nell'opera cinematografica con le idee correnti o peggio con quelle dei censori stessi; ma come libertà di espressione per l'arte significhi libertà di critica anche nei confronti delle opinioni medie ed anche delle idee che riscuotono la maggioranza dei consensi.

Questi princìpi elementari per la vita dell'arte e della cultura in un Paese democratico dovrebbero essere sempre tenuti presenti indipendentemente dal fatto che per autorevoli testimonianze non pare che il film « L'Ape regina » oltre a non essere opera da considerarsi offensiva del « buon costume » inteso secondo l'accezione corrente e non secondo una sua inammissibile estensione, neppure proponga una sovversione dell'attuale istituto matrimoniale, ma si limiti piuttosto a criticarne le deformazioni, sia pure con la macroscopizzazione tipica della satira.

L'interrogante chiede infine, di conseguenza, che nella revisione d'appello del film ci si riporti al corretto buon costume democratico (3599).

BUSONI

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 24 gennaio 1963

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 24 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 11

Discussione del disegno di legge:

Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero (658-*B-Urgenza*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

ALLE ORE 17

I. Discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Deputati BELTRAME ed altri; MARANGONE ed altri; SCIOLIS e BOLOGNA; BIASUTTI ed altri. — Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (2125-*bis*) (*In prima deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 24 luglio 1962; dal Senato, nella seduta del 24 ottobre 1962 - In seconda deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 12 dicembre 1962*).

II. Discussione delle proposte di modificazioni al Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc.* 103).

III. Coordinamento e votazione finale del disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 (2247-*Urgenza*).

IV. Discussione del disegno di legge:

Deputati DE MARZI Fernando ed altri e GORRERI ed altri. — Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (813) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 20,50*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari